Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Giovedì, 28 febbraio** — **Numero 50.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 731 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 31 della legge 29 marzo 1906, n. 100, che autorizza il Governo ad emanare il regolamento per l'esecuzione della legge medesima;

Sentito il parere della direzione generale del Banco di Sicilia;

Sentita la Commissione consultiva per il Credito agrario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1906, n. 100, composto di settantaquattro articoli, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 29 marzo 1906, n. 100.

CAPO I.

Operazioni del credito agrario del Banco di Sicilia
Istituti intermedi.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia potrà compiere le operazioni di credito agrario autorizzate dalla legge 29 marzo 1906 nell'uno e nell'altro dei modi seguenti:

a) sconto di cambiali emesse da agricoltori e cedute dagli Istituti specificati nell'art. 2;

b) sconto di cambiali emesse direttamente dagli Istituti indicati nell'articolo 2, sia per procurarsi i mezzi per procedere agli

acquisti, in base alle Commissioni ricevute, di cose utili alla conduzione agraria, sia per fare anticipazioni ai richiedenti in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.

Art. 2.

Il Banco di Sicilia potrà compiere tali operazioni coi seguent Istituti, i quali risiedano ed operino nelle provincie dell'isola:

a) Società cooperative agricole di produzione e lavoro, legalmente costituite nella forma di Società anonime, in accomandita o in nome collettivo;

b) Consorzi ed Associazioni agrarie legalmente costituiti;

c) Monti frumentari;

d) Casse agrarie o rurali, sia istituite da enti morali, sia da Società di private persone, nella forma cooperativa, anonima, in accomandita, o in nome collettivo;

e) Società per il commercio dei derivati agrumari legalmente costituite:

f) Casse agrarie, le quali funzionino come Casse di risparmio e facciano operazioni di credito agrario, a termini del titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, e del relativo regolamento 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª).

La facoltà di esercitare operazioni di credito agrario con i Monti frumentari e con le Casse agrarie anonime o in accomandita è estesa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Art. 3.

Il Banco potrà inoltre, previa autorizzazione del Ministero del tesoro e di quello d'agricoltura, industria e commercio esercitare operazioni dirette di credito agrario in quei Comuni, dove non esista qualcuno degli Istituti intermedî enumerati nell'articolo precedente, o gli Istituti esistenti non offrano sufficienti garanzie di solvibilità, ovvero risultino inattivi. Tale facoltà di esercitare operazioni dirette di credito agrario, sia in quei Comuni, ove non esistono enti intermedî, sia in quelli, ove gli enti esistenti non affidino o risultino inattivi, è estesa, con la previa autorizzazione dei Ministeri predetti, alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

CAPO II.

Dei Monti frumentari e delle Casse agrarie.

Art. 4.

Qualora i Comuni, il Demanio dello Stato facciano uso della facoltà concessa dall'articolo 8 della legge, la Giunta provinciale amministrativa, ove ritenga necessario imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita, di cui al citato articolo 8, emetterà, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, la relativa ordinanza, determinando la durata della coltivazione stessa.

La Commissione amministratrice del Monte formerà il ruolo delle prestazioni d'opera, che trasmetterà al Consiglio comunale.

Nel formare il ruolo deve tener conto delle speciali condizioni, che nel Comune sono determinate dalle consuetudini, o giustificate dalla natura del terreno o da altre circostanze.

Art. 5.

Ogni capo di famiglia, abitante nel Comune, in cui ha sede il monte, può essere obbligato a dare annualmente tante giornate di lavoro quante sono necessarie per la coltivazione del fondo, in proporzione delle bestie da lavoro che possiede e, quando non ne possegga, per ogni individuo maschio atto al lavoro dai 16 ai 60 anni, che faccia parte della sua famiglia.

Art. 6.

Agli effetti degli articoli 10 e 11 la Commissione determina in apposita tariffa il valore in denaro di ogni giornata di lavoro personale ed il prezzo giornaliero dell'impiego delle bestie da lavoro coi relativi attrezzi.

Art. 7.

La Commissione del Monte stabilisce l'epoca nella quale dovranno eseguirsi le prestazioni.

Il ruolo e la tariffa sono pubblicati nel primo giorno festivo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale e devono rimanere affissi nell'albo del Comune per 10 giorni. Di questa pubblicazione si deve, nei Comuni rurali, dare notizia alla popolazione per mezzo di pubblico bando.

Art. 8.

Entro il termine fissato nell'articolo precedente, gl'interessati possono reclamare alla Giunta provinciale amministrativa.

I reclami, a cura del presidente della Commissione del Monte, con le osservazioni di questa devono essere inviati alla Giunta provinciale amministrativa la quale pronuncia definitivamente nel termine di un mese.

Art. 9.

Il ruolo e la tariffa sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati nell'albo del Comune per 10 giorni.

Il ruolo e la tariffa sono riveduti ogni anno, e per le variazioni di esse si segue la procedura indicata in questo e negli articoli precedenti.

Art. 10.

È in facoltà del contribuente di convertire in danaro le prestazioni d'opera.

In tal caso deve farne dichiarazione al presidente della Commissione del Monte, nei dieci giorni succesivi alla pubblicazione del ruolo e della tariffa, e nei 30 giorni successivi deve versare la somma relativa al montista.

Art. 11.

Sono esenti dalla prestazione del lavoro personale di cui nell'art. 4:

a) coloro che vivono esclusivamente con lavoro retribuito a giornata;

b) gli inabili al lavoro;

c) coloro che non hanno raggiunto l'età di anni 16 e coloro che hanno superato quella di 60 anni;

d) gli agenti forestali, le guardie forestali e le guardie campestri.

Alle esenzioni di cui alle lettere c, d non si farà luogo, quando le persone si trovino nelle condizioni di possidenza di cui al precedente art. 5.

Art. 12.

La mancata prestazione di lavoro personale porta l'obbligo della conversione in danaro della prestazione stessa.

Art. 13.

La riscossione delle prestazioni, volontariamente convertite in danaro e non pagate nel termine indicato nell'art. 10 e di quelle indicate nell'art. 12, si esegue dal montista in base al ruolo formato dalla Commissione del Monte e reso esecutivo dal prefetto.

L'escussione dei contribuenti morosi viene fatta dal montista coi privilegi fiscali consentiti dalla legge vigente sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 14.

I componenti la Commissione del Monte, insieme ai 20 maggiori contribuenti del Comune, scelgono a turno fra di loro una delegazione per esercitare la vigilanza sull'esecuzione materiale delle prestazioni di opera, sul raccolto del grano e sulla introduzione di questo nel magazzino del Monte.

Art. 15.

La misurazione del grano prodotto, prima dell'asportazione dalle aie, deve risultare da verbale, formato alla presenza di almeno due membri della Commissione del Monte.

Altro verbale deve formarsi per la consegna del grano al montista.

Copie autentiche di tale atto sono rimesse al prefetto.

Art. 16.

La concessione gratuita del terreno può cessare anche prima del termine di cui nell'art. 4, quando il prefetto, su proposta del Consiglio comunale, di accordo con la Commissione del Monte, riconosca sufficiente la dotazione in grano del Monte.

Art. 17.

Ogni Monte frumentario deve essere regolato da uno statuto, il quale deve contenere le norme:

a) per il funzionamento della Commissione amministratrice;

b) per la natura delle malleverie, che devono dare i richiedenti il prestito;

c) per le guarentigie che deve offrire il montista;

d) per la distribuzione degli utili annuali;

e) per la formazione delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali.

Nello statuto deve essere fissata la retribuzione mensile o annuale del montista.

Gli statuti dei Monti frumentari sono approvati per decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 18.

Le istituzioni di credito agrario, esistenti nella Sicilia sotto varie denominazioni e derivate dalla trasformazione dei Monti frumentari o di Opere pie, assumono il titolo di « Casse agrarie »

Esse devono, nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, modificare i loro statuti per porli in armonia con la nuova o la rinnovata loro funzione.

I nuovi statuti delle Casse esistenti e gli statuti delle nuove Casse, escluse quelle costituite con la forma di Società cooperative, deliberati dai rispettivi Consigli d'amministrazione od enti fondatori, sono approvati per decreto Reale promosso dal ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 19.

Gli statuti delle Casse agrarie devono contenere le norme:

a) per la formazione, la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio d'amministrazione, il quale non potrà essere composto di meno di tre nè di più di cinque membri compreso il presidente;

b) per la concessione dei prestiti agli scopi indicati dall'articolo 17 della legge;

c) per l'ammissione e l'esclusione degli agricoltori;

d) per il servizio dei depositi a rismarmio, quando ne siano autorizzate a tenore dell'art. 16 della legge;

e) per la nomina e la revoca degli impiegati;

f) per la formazione del conto annuale e per la distribuzione degli utili;

g) per la custodia dei titoli e valori di proprietà della Cassa.

Art. 20.

Le Casse agrarie, le quali intendano funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, devono presentare domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° copia autentica della deliberazione dell'amministrazione della Cassa intorno all'assunzione del nuovo servizio;

2° statuto contenente le disposizioni intorno al servizio dei depositi a risparmio;

3° stato attivo e passivo della Cassa alla chiusura del mese precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove il R. decreto, col quale la Cassa agraria è autorizzata a funzionare come Cassa di risparmio esercente il credito agrario.

Art. 21.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperative, adempiute per la loro costituzione le formalità volute dal Codice di commercio, devono rimettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio una copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 22.

Per essere iscritti alla Cassa agraria, ai sensi dell'art. 18 della legge, gli agricoltori del Comune devono presentare domanda all'amministrazione della Cassa.

La domanda conterrà le indicazioni:

a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario di terre, conduttore, mezzadro o enfiteuta;

b) della estensione e destinazione agricola del terreno posseduto o coltivato;

c) del numero dei capi di bestiame, qualora ne possegga.

L'amministrazione della Cassa agraria ha facoltà di controllare l'esattezza delle dette indicazioni.

Art. 23.

L'amministrazione della Cassa agraria forma il ruolo degli agricoltori iscritti, che sarà permanentemente affisso nel locale dell'Istituto accessibile al pubblico e all'albo pretorio.

Negli stessi locali deve essere affisso l'elenco degli agricoltori cancellati dal ruolo.

Art. 24.

Sono cancellati dal ruolo degli agricoltori iscritti ammessi al credito:

1° coloro che non abbiano pagato nel termine convenuto il diritto di primo ingresso, di cui nell'art. 18 della legge;

2° coloro che non abbiano alle scadenze pattuite rimborsato in tutto o in parte il prestito ricevuto.

Il diritto di primo ingresso può essere pagato in una sola volta all'atto dell'inscrizione o in rate mensili di una lira ciascuna.

Art. 25.

Nel Consiglio d'amministrazione della Cassa agraria devono essere rappresentati gli agricoltori iscritti in numero non minore di due.

I rappresentanti degli inscritti devono essere eletti direttamente da questi, con le norme che saranno stabilite nello statuto della Cassa.

I revisori dei conti devono essere scelti tra gli agricoltori iscritti o da questi designati.

L'ente fondatore della Cassa ha però facoltà di aggiungere ai revisori una persona che abbia speciale competenza contabile.

Art. 26.

I Monti frumentari e le Casse agrarie, ad eccezione di quelle costituite nella forma di Società cooperative, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capo III.

Operazioni degli Istituti intermedî e norme relative.

Art. 27.

Gli Istituti di cui all'art. 2, per ottenere il risconto del proprio portafoglio agricolo dal Credito agrario del Banco di Sicilia, debbono concedere prestiti sia in natura, sia in danaro, per uno o più dei seguenti scopi:

1° per le operazioni che godono del privilegio stabilito dagli articoli 1958, n. 5, e 1960 Codice civile e dall'art. 23 della legge 29 marzo 1906, n. 100:

a) per la raccolta;

b) per la coltivazione;

c) per le sementi;

d) per i concimi;

e) per le materie anticrittogamiche, curative e insetticide.

Il privilegio legale compete all'istituto mutuante pel solo fatto della concessione dei prestiti per uno o più degli scopi suindicati.

2° per le operazioni che godono del privilegio a mente degli articoli 1 e 11 della citata legge 23 gennaio 1887, e cioè per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine o di attrezzi rurali, di arnesi, coi quali manipolare o conservare i prodotti agricoli, e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura;

3° per le somministrazioni di vitto ai coloni in dipendenza del contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, e per la somministrazione in conto mercede del vitto nella stagione morta agli operai adibiti nei lavori di conduzione del fondo.

Gli istituti che effettuano prestiti in natura devono controllare la qualità dei generi somministrati per genuinità e per titolo.

Essi devono anche pubblicare, a tergo delle situazioni mensili dei conti i prezzi di acquisto e quelli di vendita fatti durante l'esercizio contemplato dal rendiconto.

Art. 28.

Nella concessione dei fidi sarà data la preferenza a quelle istituzioni che abbiano caratteri e fini esclusivamente agrari: che facciano prevalentemente prestiti in natura, segnatamente per gli scopi di cui al n. 1 dell'articolo precedente, e in materie o istrumenti utili alla coltura; che, concedendo prestiti anche ai non soci, facciano partecipare anche questi ai benefizi dell'azienda, affinchè, con gli accreditamenti di tali benefizi, divengano in seguito di tempo soci effettivi essi pure, e che si propongano una o più delle seguenti altre operazioni:

a) acquistare per conto proprio o di terzi, per farne distribuzione ai soci ed agli agricoltori in genere, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

b) vendere per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori locali, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

c) fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

d) partecipare con altre Società, o con privati, al commercio per la vendita ed esportazione all'interno e all'estero dei prodotti agrari dei soci e degli agricoltori della zona in cui si opera;

e) fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere l'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gli interessi agricoli locali, con cattedre ambulanti, scuole pratiche e speciali d'agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti, ecc.

Art. 29.

I prestiti agrari che si fanno dalle istituzioni di cui all'art. 2, per poter essere ceduti al Credito agrario del Banco di Sicilia debbono esser concessi esclusivamente a favore delle seguenti persone:

1° proprietari di terreni, che conducono direttamente i propri fondi;

2° enfiteuti;

3° mezzaiuoli o coloni parziari;

4° affittuari di fondi rustici, che non abbiano subaffittato.

I fondi, a vantaggio dei quali è chiesto il prestito, debbono essere posti nel perimetro della zona o del territorio in cui svolge la propria azione l'Istituto richiesto della sovvenzione.

Art. 30.

Per ottenere un prestito dagli Istituti intermedî occorre farne espressa domanda nella quale deve indicarsi:

il nome, cognome, paternità e domicilio eletto dal richiedente;

la sua qualità, e cioè se proprietario, enfiteuta, mezzaiuolo o colono parziario, o affittuario;

la specie, la qualità e la quantità dei generi o l'ammontare in contanti del prestito desiderato;

l'uso o destinazione del prestito;

il tempo della restituzione;

la descrizione sommaria dei fondi pei quali occorre il prestito, e che il richiedente ha in proprietà, in enfiteusi, in colonia od in affitto;

il nome, cognome, paternità, condizione e domicilio del garante, quando sia richiesto.

Art. 31.

Per i prestiti che a norma dell'art. 27 sono sorretti dal privilegio legale, non occorre atto costitutivo di privilegio, nè iscrizione.

A guarentigia dei prestiti chiesti per uno degli scopi indicati nel n. 2 del predetto art. 27, è in facoltà dell'Istituto sovventore di chiedere la costituzione in suo favore del privilegio speciale, creato dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276.

Quando per i prestiti, di cui al capoverso precedente, si voglia costituire il privilegio speciale, nella domanda saranno specificatamente dichiarate: le cose su cui vuolsi costituire il privilegio, descrivendole, indicandone il valore venale e distinguendo la parte padronale dalla colonica; i fabbricati, nei quali si trovano le cose su cui si offre il privilegio; il fondo da cui provengono, od a cui servono le cose stesse; se esse appartengono in tutto od in parte al richiedente; se esistono sopra di esse cessioni pegni o sequestri.

Ove ne venga fatta richiesta dall'Istituto sovventore, alla domanda dovrà pure unirsi dichiarazione di un perito rurale, di fiducia dello stesso sovventore, attestante l'esistenza ed il valore venale dei frutti, delle derrate, delle scorte vive e morte, o degli altri oggetti, sui quali il privilegio dovrà costituirsi.

Il perito, nel caso sopradotto, deve pure certificare la quantità approssimativa dei generi e del denaro necessario allo scopo per cui il prestito vien domandato.

La qualità del perito, regolarmente autorizzato, e la di lui firma devono essere certificate dal sindaco del luogo mercè apposito « visto » sulla dichiarazione.

Dove non esiste un perito, si potrà ricorrere all'opera di periti di Comuni limitrofi, o a dichiarazione scritta di persone meritevoli di fiducia, nominate dall'Istituto sovventore.

Art. 32.

Qualora a garanzia del prestito di cui al primo capoverso dell'articolo precedente, voglia costituirsi il privilegio speciale, ed il prestito sia chiesto da un proprietario, questi, nell'avanzare la domanda, deve esibire le quietanze al corrente delle imposte prediali e dei canoni e pesi relativi al fondo o quando la provenienza del fondo sia ereditaria, nel triennio dalla apertura della successione la quietanza della tassa relativa.

Trattandosi di enfiteuta, egli, oltre a dare la dimostrazione di cui al capoverso precedente, deve giustificare di essere al corrente col pagamento del canone.

L'Istituto sovventore, quando ritenesse insufficienti le informazioni o quelle che potrà assumere, ha facoltà di esigere dal proprietario o dall'enfiteuta richiedente il prestito, una sommaria dimostrazione del dominio e possesso del fondo e della libertà ipotecaria del medesimo, ovvero l'adesione dei creditori iscritti anteriormente, con la rinuncia alla immobilizzazione dei frutti.

Se, finalmente, il prestito è chiesto da un mezzaiuolo, da un colono parziario o da un affittuario, essi debbono dimostrare di essere coltivatori del fondo e di non avere pendenze verso il proprietario; altrimenti occorre l'intervento del proprietario che vo-

lontariamente ed espressamente ceda a favore del mutuante il proprio turno nell'ordine dei privilegi, in modo che il medesimo possa con preferenza essere soddisfatto. Il mezzaiuolo, il colono o l'affittuario, debbono inoltre dimostrare che il proprietario trovasi al corrente col pagamento delle imposte.

Art. 33.

Agli effetti del privilegio di cui al predetto n. 2, dell'art. 27, il mezzadro ed il colono parziario debbono eziandio dichiarare se hanno fornito, e per quale valore, il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gli strumenti necessari alla coltivazione, a norma dell'art. 1655 del Codice civile, e se sono, oppur no, di loro proprietà.

Art. 34.

Gli Istituti intermedi debbono iscrivere le domande di prestito in apposito registro, a misura che vengono presentate.

Le deliberazioni che essi prenderanno, debbono essere motivate e trascritte in apposito libro di verbali, e la contabilità ed i registri ausiliari per tali operazioni dovranno essere tenuti a parte, in modo da rendere agevole e chiaro ogni possibile controllo.

Art. 35.

Fra le domande per prestiti in natura a forma dell'art. 28, saranno preferite quelle avanzate dai soci, o nelle quali questi siano proposti come garanti, ed in generale le domande per fidi minori e che offrano maggiori garanzie.

Art. 36.

È ammesso il crocesegno del debitore che dichiari non saper scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, per gli atti, nei limiti e con le formalità prescritte dall'art. 16 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), soltanto se trattisi della persona del mutuario.

Il mutuante può esigere che la firma del debitore principale e quella dello avallante, quando vi concorra, apposte alle cambiali siano autenticate da pubblico notaio.

Art. 37.

Per le operazioni di cui al numero 2 dell'art. 27, oltre ai documenti ed alle dimostrazioni indicate negli articoli precedenti, dovranno prodursi tutte quelle altre giustificazioni che l'Istituto sovventore potrà stimare necessarie.

L'Istituto sovventore potrà poi chiedere per tutte le operazioni che compie il parere dei titolari delle cattedre ambulanti, dei direttori delle scuole pratiche o speciali di agricoltura, del Comizio agrario, o di altre istituzioni intese al miglioramento dell'agricoltura, sulla convenienza ed utilità del prestito e sulla misura di esso, sia che trattisi di prestito in natura, sia di prestito in denaro.

Art. 38.

Deliberata l'ammissione del prestito, se la concessione di esso dà luogo a privilegio legale ai termini dell'art. 27, n. 1 e 3 o anche se trattisi di prestito di cui al n. 2 dell'articolo stesso, e per il quale non voglia pattuirsi il privilegio convenzionale, l'agricoltore mutuatario rilascerà a favore dell'Istituto sovventore una o più cambiali in rispondenza delle somme e del prezzo delle materie e degli oggetti ricevuti in prestito.

Qualora la scadenza di queste cambiali non coincida con quella delle sovvenzioni, è in facoltà dell'agricoltore mutuatario di rinnovarle, purchè in ogni caso non si ecceda il limite fissato per la durata del prestito.

Se invece a guarentigia del prestito rivolto ad uno o più degli scopi di cui al n. 2 dell'art. 27 voglia costituirsi un diritto di prelazione, si addiverrà alla stipulazione dell'atto costitutivo di privilegio ai sensi e nei modi e forme prescritti dal titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e del relativo regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Art. 39.

Il detto atto deve inoltre contenere:

1° l'impegno di applicare le materie o di erogare le somme prese in prestito, esclusivamente per lo scopo agricolo indicato nella domanda;

2° l'esatta e chiara determinazione di tale scopo, con espressa facoltà al mutuante, ed ai terzi possessori, per girata delle cambiali emesse in corrispondenza del prestito, di verificare e sindacare in qualsiasi tempo l'esecuzione dell'impiego assunto;

3° la cessione a favore dell'Istituto sovventore delle somme eventualmente dovute, in caso di infortuni, dagli assicuratori delle cose costituite in privilegio;

4° gli obblighi del garante avallante delle cambiali;

5° il divieto al mutuario di raccogliere i frutti pendenti, senza darne in tempo utile preventivo avviso al mutuante, mercè lettera o cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, quando i detti frutti costituiti in privilegio venissero a maturità prima della scadenza del contratto;

6° il diritto nel mutuante di esigere, se non crede diversamente, che alla raccolta dei frutti, di cui al numero precedente, assista un proprio delegato, e che i frutti stessi vengano depositati in appositi magazzini, a rischio e pericolo del debitore, sino alla loro vendita, o sino al rimborso del credito, e di prendere tutti quei provvedimenti che valgano ad assicurarlo del mantenimento del privilegio o dell'immediato rimborso del credito;

7° l'obbligo di avvisare l'istituto sovventore dell'eventuale surrogazione del bestiame acquistato con altro bestiame equivalente durante il periodo del prestito;

8° il patto della risoluzione del contratto con l'immediata restituzione della somma presa in prestito:

a) qualora risultasse che alle somme mutuate o ad altre materie somministrate, non fu data la destinazione convenuta;

b) qualora il debitore non esibisse, a qualsiasi richiesta del mutuante o dei terzi possessori delle cambiali, le successive ricevute di imposte, canoni, censi, premi di assicurazione od estagli pagati;

c) per qualsiasi altro caso d'inadempienza degli obblighi assunti.

Art. 40.

Stipulato l'atto di cui all'art. 38, si procederà alla sua registrazione ed alla immediata iscrizione del privilegio, a forma dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Le note di iscrizione ed i relativi certificati sono scritti su carta libera, ai termini dell'art. 27, n. 20, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1887, n. 414.

In corrispondenza delle somme effettivamente anticipate, o del valore delle materie somministrate saranno contemporaneamente emesse, a favore dell'Istituto sovventore, una o più cambiali, secondo il convenuto, accettate dal mutuatario o avallate, quando ne sia il caso, dal fideiussore prescelto.

Nella cambiale dovrà sempre farsi cenno del riferimento alla data certa dell'atto di costituzione del privilegio.

La scadenza primitiva delle cambiali o di quelle posteriori, in caso di rinnovazioni, non dovrà eccedere il limite fissato alla durata del contratto.

Art. 41.

Quando il prestito venga concesso ad un proprietario, o ad un enfiteuta coltivatore, essi, prima del ritiro delle somme ovvero delle cose od oggetti prestati, debbono, se l'Istituto sovventore ne faccia richiesta, esibire i certificati negativi delle trascrizioni ipotecarie e delle iscrizioni agrarie, i quali devono giungere fino al giorno inclusivo della presa iscrizione del privilegio a favore dell'Istituto medesimo.

Art. 42.

I prestiti agrari, che sono autorizzati a fare gli Istituti di cui

all'art. 2, per poter essere ceduti al Credito agrario del Banco di Sicilia, debbono risultare concessi entro determinati limiti.

Per ciascun prestito e in relazione a ciascun fondo o a ciascuno degli scopi indicati nell'art. 27, lettere *a*) ad *e*), la durata non potrà essere maggiore di un anno e il limite massimo della somma non potrà superare le L. 1000, ad eccezione dei prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso o di macchine, per i quali i detti limiti sono estesi: per i primi fino a L. 2000, e per i secondi fino a L. 3000, gli uni e gli altri per la durata non maggiore di tre anni.

Il direttore generale del Banco di Sicilia ha facoltà di consentire che siano concessi prestiti per somma superiore a L. 1000, ma che non ecceda L. 5000, sia a favore di determinate persone, sia per tutta una zona agraria, nella quale abbia prevalenza la grande coltura.

Art. 43.

È fatta eccezione altresì per i prestiti concessi dai Monti frumentari ai termini dei numeri 1 e 2 dell'art. 11 della legge.

Tali prestiti, se fatti in grano, devono essere restituiti all'epoca del raccolto successivo alla data di concessione del prestito. La restituzione deve essere eseguita dal debitore prima di asportare dall'aia il grano raccolto. Il montista deve recarsi sull'aia e scegliere il grano della migliore qualità e chiedere, ove occorra, il sequestro conservativo ai termini dell'art. 924 del Codice di procedura civile.

La scadenza dei prestiti in danaro è determinata invece annualmente dalla Commissione del Monte non oltre il mese di novembre.

È ammessa alla fine del primo anno la rinnovazione del prestito per un altro anno soltanto, e per il solo capitale o parte di esso.

Art. 44.

I prestiti debbono essere regolati in modo, che le sovvenzioni fatte per una determinata coltura siano restituibili all'epoca del relativo raccolto.

Gli Istituti sovventori, a loro prudenza e secondo i casi, possono contrattualmente stabilire un breve termine posteriore, allo scopo d'impedire che il prezzo di vendita del prodotto subisca rinvilio sul mercato.

Però l'intera durata del prestito non dovrà mai eccedere l'anno di tempo, di cui all'articolo precedente, salvo per colture biennali, per le quali potrà consentirsi la restituzione del prestito nell'anno in cui si verifica il raccolto. Al termine stabilito il prestito stesso dovrà essere interamente liquidato.

Art. 45.

La misura del prestito, da assegnarsi a ciascun fondo, per uno o più degli scopi indicati all'art. 27, deve essere in ragione dell'effettivo fabbisogno, osservati i limiti di cui all'art. 42.

Art. 46.

Al mutuatario deve essere lasciata la facoltà di ritirare le materie, o la somma corrispondente al prestito concessogli, tanto in una sola volta, quanto a varie riprese, secondo che il bisogno o la natura del prestito richiedono; ed egualmente di versare in conto delle relative cambiali da scadere le somme che avesse disponibili, purchè non inferiori al decimo del debito originario.

In tale caso deve essergli aperto dall'ente sovventore un conto corrente ad interesse reciproco, la cui ragione sarà pari a quella fissa dall'ente medesimo pei prestiti agrari.

Ove però trattisi di prestito non sorretto da privilegio legale ma a guarentigia del quale siasi chiesto dall'ente sovventore la costituzione del privilegio convenzionale, in tal caso l'apertura del conto corrente dovrà risultare dall'atto scritto di cui all'art. 38, ultimo capoverso, e 39.

Art. 47.

Sui prestiti agrari gli Istituti preleveranno anticipatamente per tutta la durata del prestito, un interesse in ragione d'anno, nella misura che sarà fissata dal direttore generale del Banco di Sicilia, tenuto conto delle condizioni locali; ma in nessun caso l'onere complessivo potrà essere superiore al sei per cento.

Art. 48.

È vietato agli Istituti che esercitano il Credito agrario, in conformità della legge e del presente regolamento, di fare operazioni di prestiti coi membri della propria amministrazione, o coi propri impiegati, e così pure di accettare l'avallo dei medesimi, o di persone che già abbiano un proprio mutuo in corso.

Il divieto non è esteso ai membri del Consiglio d'amministrazione delle associazioni a responsabilità illimitata, i quali possono contrarre prestiti ed obbligarsi anche verso l'Associazione cui appartengono, osservati i limiti di cui agli articoli 42 e 45.

Non possono essere concessi prestiti a chi si sia reso moroso nei pagamenti di mutui precedenti, o abbia avuto lite col mutuante per inadempienza dei patti contrattuali.

CAPO IV.

Svolgimento delle operazioni agrarie del Credito agrario del Banco di Sicilia, con gli Istituti intermedî.

Art. 49.

Per essere ammessi al risconto presso il Credito agrario del Banco di Sicilia, le istituzioni che esercitano il credito agrario, debbono rivolgere apposita domanda di fido al rappresentante la filiale del Banco, nella cui circoscrizione provinciale esse operano.

Le domande debbono essere corredate di un esemplare dello statuto e del regolamento interno, e di un estratto della situazione, a data corrente, dei conti dell'Istituto che fa la richiesta. Esse debbono inoltre contenere, per espressa dichiarazione, l'obbligo di sottostare alle disposizioni del presente regolamento e di comunicare tanto alla filiale del Banco di Sicilia quanto alla Direzione generale del Banco stesso, i prospetti mensili delle operazioni compiute, con le corrispondenti situazioni, nonchè i rendiconti annuali. Il Banco ha facoltà di esercitare, in qualsivoglia modo e tempo, il più esteso sindacato sulle operazioni agrarie del richiedente.

Art. 50.

Al principio di ogni anno la Direzione generale del Banco di Sicilia determinerà la somma massima pei prestiti, che le sedi e succursali del Banco, su parere favorevole delle rispettive Commissioni di sconto, potranno concedere agli Istituti intermedî per ciascuna delle operazioni enumerate nell'art. 27.

Per i prestiti che superino la somma massima predetta, occorre l'autorizzazione della Direzione generale del Banco.

Art. 51.

Per la concessione del fido le domande, insieme con i relativi documenti, debbono essere, dal direttore delle sedi e delle succursali del Banco, sottoposte all'esame delle locali Commmissioni di sconto, alle quali essi debbono comunicare altresì tutte quelle informazioni che, nel modo più ampio e scrupoloso, avranno in precedenza assunto intorno all'Istituto richiedente.

Art. 52.

A far parte delle Commissioni di sconto, istituite presso le sedi e le succursali del Banco di Sicilia, saranno chiamati 3 membri per le sedi e 2 per le succursali, scelti fra proprietari coltivatori o persone pratiche di agricoltura. La composizione delle Commissioni di sconto continuerà ad essere regolata dall'art. 34, comma 3°, dello statuto del Banco. Qualora in una seduta nessuno dei membri scelti fra proprietari coltivatori e persone pratiche di agricoltura fosse di turno, il direttore avrà facoltà, nei casi dubbi, prima di dare attuazione alle deliberazioni della Commissione di sconto, di chiedere il parere di uno dei membri suddetti.

Art. 53.

Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni economiche di ciascun Istituto richiedente, da farsi di volta in volta, la Commissione di sconto formerà un castelletto di fidi rivedibile almeno una volta all'anno.

Trattandosi di associazioni di proprietari, a responsabilità illimitata, la Commissione di sconto, stabilita la cifra del valore patrimoniale di ciascun associato, determina il fido collettivo dell'Associazione, portandolo non oltre la metà del totale risultante dall'addizione delle singole valutazioni.

Art. 54.

La Commissione, quando lo reputi opportuno, può chiedere che la concessione di un fido sia subordinata ad una garanzia o personale, da prestarsi in solido da tutti, o solo da alcuno dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto che ha presentato la domanda, od anche da una o più persone estranee all'Amministrazione; ovvero reale, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestari dall'Istituto che ha presentato la domanda.

Art. 55.

Le deliberazioni della Commissione di sconto saranno trascritte su apposito libro di verbali, separato e distinto da quelli in uso per le ordinarie operazioni di sconto del Banco di Sicilia.

Art. 56.

La Commissione, per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie, deve chiedere che le medesime siano accompagnate dalla domanda, dalla quale risulti la causale del prestito e l'impegno dell'applicazione agraria di esso, e dai documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda di cui all'art. 49, atti a dimostrare la qualità e condizione dell'accettante stesso.

Quando il prestito risulti chiesto per uno degli scopi di cui al n. 2 dell'art. 27 e sia stato pattuito il privilegio convenzionale la Commissione può chiedere che alla domanda si unisca il contratto costitutivo di privilegio, i documenti prodotti dallo accettante a corredo della domanda stessa, ed il certificato del conservatore delle ipoteche attestante l'avvenuta inscrizione del privilegio.

Quando vi sia l'assicurazione delle cose date in privilegio, dovrà pure unirsi la notifica all'assicuratore della cessione fatta a favore del mutuante delle somme, eventualmente dovute per danni, da esso assicuratore.

I direttori delle sedi e succursali e le Commissioni di sconto potranno inoltre chiedere, prima dell'ammissione delle cambiali, qualsiasi altra notizia o documento attinente al prestito.

Art. 57.

Oltre al risconto delle cambiali agrarie, girate da Istituti intermedî, il Credito agrario del Banco può anche scontare cambiali emesse direttamente da Società cooperative agricole di produzione e lavoro, Consorzi e Associazioni agrarie e Società per il commercio dei derivati agrumari, quando tali cambiali siano emesse per procurarsi i mezzi per procedere agli acquisti di cose utili alla conduzione agraria commesse dai soci, o per fare anticipi agli stessi soci pel servizio delle vendite collettive dei loro prodotti agrari trasportati nei magazzini comuni. Il credito agrario del Banco potrà altresì scontare le cambiali emesse direttamente dai Monti frumentari, per procedere all'acquisto di concimi, sementi, materie anticrittogamiche, strumenti di lavoro, da somministrarsi ai richiedenti dietro pagamento in contanti o a credito.

Art. 58.

Per tali sconti deve essere accertato, se l'atto costitutivo dell'Istituto richiedente consente l'emissione di cambiali dirette, e, ove trattisi di Società a responsabilità limitata, se ed in quale misura gli associati possano obbligarsi e siano responsabili per le obbligazioni assunte dalla Società.

Però la Commissione di sconto per l'ammissione di cambiali dirette, aventi lo scopo indicato nell'articolo precedente, può sempre chiedere la garanzia supplementare, personale o reale, di cui è parola nell'art. 54.

Art. 59.

Trattandosi di anticipazioni per acquisiti, gli Istituti debbono promuovere in tempo utile le domande; raggrupparle e, sul prezzo di mercato delle sostanze o materie richieste, stabilire la somma da domandare in prestito al Credito agrario del Banco, al quale trasmetteranno, con la cambiale, un elenco delle domande, con le rispettive quantità e prezzi unitari delle merci da acquistare.

Quando per circostanze eccezionali l'Istituto intermedio non possa dare l'elenco preventivo delle domande, esso può ottenere dal Credito agrario del Banco di Sicilia lo sconto diretto di cambiali sull'esibizione dei contratti di acquisto o delle relative fatture.

L'Istituto intermediario deve, prima della scadenza delle cambiali, presentare il prospetto della vendita con l'indicazione dei prezzi e del nome degli acquirenti e con la dichiarazione che nessuno di essi ne faccia rivendita.

Art. 60.

I fidi che le Commissioni di sconto, sempre che sussistano le garanzie volute, possono concedere pel servizio degli acquisti collettivi, non debbono superare l'ammontare, a valore corrente, delle materie commissionate, depurato delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali, emesse in dipendenza di tali fidi, non possono avere una scadenza superiore a sei mesi e non sono rinnovabili.

Possono alla scadenza essere sostituite dalle cambiali che gli acquirenti avranno rilasciate agli enti sovventori.

La facoltà di scontare le cambiali con scadenza sino a sei mesi emesse da Società cooperative agricole di produzione e lavoro, da Consorzi e Associazioni agrarie e Società per il commercio dei derivati agrumari, per procurarsi i mezzi per precedere all'acquisto di cose utili alla conduzione agraria commesse dai soci o per fare anticipi agli stessi soci pel servizio delle vendite collettive dei loro prodotti agrari trasportati nei magazzini comuni, è estesa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Art. 61.

Pel servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli associati, le anticipazioni, sotto forma cambiaria, che può fare il Credito agrario del Banco agli Istituti indicati nell'art. 56, non debbono superare i tre quinti del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini degli Istituti stessi o nei magazzini generali.

A garanzia di questa operazione il Credito agrario del Banco può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti degli Istituti, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Art. 62.

Le cambiali, scontate pel servizio delle vendite collettive, non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi; possono in seguito decurtarsi, ma dovranno essere totalmente estinte, decorso un anno dalla data della prima cessione.

Art. 63.

Prima della scadenza delle cambiali, le sedi e succursali del Banco accetteranno versamenti in conto, purchè non inferiori al decimo della somma indicata dalle rispettive cambiali, fatti sia direttamente dagli accettanti, sia dagli Istituti cedenti per conto degli accettanti, accreditandoli agli Istituti stessi in speciali conti correnti fruttiferi di interesse alla ragione stabilita per gli sconti agrari.

Art. 64.

Per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie, per lo svolgi-

mento delle relative operazioni interne, per la responsabilità del personale chiamato ad adempierle, sono applicate le disposizioni stabilite, per le ordinarie operazioni di sconto del Banco, del regolamento generale del Banco stesso, in quanto non siano contrarie al presente regolamento.

CAPO V.

Norme per la concessione dei prestiti diretti.

Art. 65.

Le operazioni dirette di credito agrario, che il Banco di Sicilia, ai termini dell'art. 6 della legge, può compiere, previa autorizzazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, sono regolate, quanto alla procedura per la richiesta e la concessione dei prestiti, quanto agli scopi per cui i prestiti possono essere accordati, le persone a favore delle quali possono concedersi, le garanzie che debbono richiedersi, e la somma massima e la durata dei prestiti medesimi, dalle disposizioni contenute nel capo III del presente regolamento, relative ai prestiti concessi dagli Istituti intermedî. Per le operazioni dirette di Credito agrario nel Mezzodì e nella Sardegna la Cassa di risparmio del Banco di Napoli si atterrà, in quanto applicabili alle norme stabilite nel regolamento per la esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 334.

Art. 66.

Le richieste dei prestiti in dipendenza di operazioni dirette debbono essere rivolte alle sedi o succursali del Banco di Sicilia, risiedenti nell'isola, nella cui giurisdizione si trovano i beni a vantaggio dei quali si domanda il prestito.

Le agenzie funzioneranno da rappresentanti delle sedi o succursali a cui sono aggregate tanto per la recezione delle domande, quanto per la conclusione dei prestiti.

Art. 67.

Al principio dell'anno il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia determinerà il limite massimo dei prestiti che, in dipendenza di operazioni dirette, e sedi o succursali del Banco sono autorizzate a concedere, su parere favorevole delle rispettive Commissioni di sconto.

A tal uopo il Consiglio di amministrazione del Banco preparerà una tabella indicante il limite minimo e massimo dei prestiti per ciascuna coltura in rapporto all'estensione del terreno coltivato o al numero delle piante per i terreni migliorati, nonchè le epoche delle somministrazioni e quelle dei rimborsi.

Per i prestiti eccedenti il limite massimo, fissato nella tabella suddetta, occorre l'approvazione del Consiglio di amministrazione del Banco.

Art. 68.

Le disposizioni contenute nell'art. 66 sono estese alle operazioni dirette che il Banco di Napoli può compiere ai termini dell'art. 6 della legge 29 marzo 1906, n. 100.

CAPO VI.

Modi e forme di vigilanza del Credito agrario del Banco sugli Istituti intermedî.

Art. 69.

Il Credito agrario del Banco di Sicilia esercita, per mezzo delle dipendenze del Banco stesso e dell'ufficio centrale, la vigilanza sugli Istituti da esso sovvenuti, sia mediante esame degli statuti e regolamenti, sia mediante comunicazione da parte di essi dei prospetti mensili delle operazioni compiute, delle situazioni dei conti e dei rendiconti annuali, sia mediante ispezione.

Esso ha facoltà:

di controllare l'azione economico-finanziaria e la esatta applicazione delle leggi, degli statuti o dei regolamenti, anche per accertare se, nella pratica esplicazione dei loro ordinamenti, gli istituti sovventori non si discostino dalle rispettive norme statutarie e regolamentari;

di verificare l'uso fatto del fondo eventualmente assegnato allo operazioni di credito agrario, con speciale riguardo ai prestiti fatti mediante sconto di cambiali emesse per gli scopi di cui all'art. 27 e la sua equa distribuzione accertando se venne data la preferenza alle domande pei prestiti di cui al numero 1 dell'articolo 27, a quelle in natura, segnatamente in strumenti o materie utili alla coltura, e, in generale, alle domande per prestiti di minore importanza;

di verificare il conto dei profitti e delle perdite e la conseguente assegnazione alla riserva; la integrità e la consistenza dell'investimento della medesima; la giusta applicazione degli interessi; il prezzo di rivendita dei generi acquistati per conto dei committenti ai termini dell'art. 59, assicurandosi così che nell'elevatezza di esso non venga mascherata una più alta misura di interesse.

Potrà anche direttamente accertarsi, o invigilare a che le sovvenzioni fatte dagli Istituti intermedî, abbiano la destinazione agricola convenuta, avvalendosi all'uopo dei suoi speciali delegati.

Art. 70.

I risultati delle ispezioni debbono comunicarsi all'Istituto ispezionato.

Riscontrandosi violazione di legge, di regolamenti o di statuti, la direzione generale del Banco ne darà notizia al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

CAPO VII.

Obblighi e responsabilità degli Istituti intermedî.

Art. 71.

La cessione al Credito agrario del Banco delle cambiali agrarie, non esime gli Istituti cedenti dall'obbligo di vegliare, durante il corso del prestito, a che il mutuatario non diminuisca in alcun modo le garanzie contrattuali; di chiedere allo stesso mutuatario l'esibizione delle successive ricevute di tasse, canoni, censi, premi d'assicurazione ed estagli, e di comunicare alla dipendenza del Banco, con la quale sia stata fatta l'operazione, tutte le inadempienze che si possono verificare da parte del debitore, o tutti i fatti e le circostanze che possono modificare la integrità delle garanzie prestate.

CAPO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 72.

La sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia, deve aver gestione e contabilità separate da quello del Banco quale Istituto d'emissione.

Art. 73.

Devono entro tre giorni dall' adunanza rimettersi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Banco, che riguardano il Credito agrario.

Art. 74.

Il Credito agrario del Banco di Sicilia rimette al Ministero di agricoltura, industria e commercio alla fine d'ogni bimestre la situazione delle operazioni di credito agrario, secondo un modulo da stabilirsi dal Ministero.

L'Istituto rimette al Ministero d' agricoltura, industria e commercio il rendiconto annuale della sezione di Credito agrario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 48 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto l'art. 12, comma 2°, del regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1894, n. 517, che disciplina il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 0[0 in altri nominativi e misti del consolidato 4 0[0 netto;

Vedute le leggi 20 dicembre 1906, n. 627, e 30 dicembre 1906, n. 654, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del tesoro e dell'entrata per il 1906-1907;

Ritenuto che durante il 2° semestre 1906, furono dalla direzione generale del Debito pubblico eseguite le operazioni di cambio per l'importo complessivo di L. 8100, di rendita consolidata 5 0[0 netto, in rendita 4 0[0 netto, per l'importo di L. 6480, con godimento dal 1° luglio 1906;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 22 luglio 1894, n. 339, occorre ora soltanto di eseguire le variazioni ai singoli capitoli che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, quanto in quello dell'entrata per l'esercizio 1906-1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di cambio di rendite del Debito consolidato 5 0[0 in altre del consolidato 4 0[0, eseguite dalla Direzione generale del Debito pubblico nel 2° semestre 1906 saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-1907 le seguenti variazioni:

in diminuzione: al capitolo 1° « Rendita consolidata 5 0[0 »: Annata della rendita annullata in L. 8100;

in aumento: al capitolo 3° « Rendita consolidata 4 0[0 netto »: annata della rendita iscritta in L. 6480.

Art. 2.

In conseguenza del disposto dell'articolo precedente, lo stanziamento del capitolo 22 art. 4 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1906-907.

« Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Ritenuta sulle rendite di Debito pubblico, annualità, ecc. » sarà diminuito di L. 1620 somma corrispondente all'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 0[0 sull'ammontare di L. 8100 diminuito al capitolo 1° del bilancio della spesa sopra detta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1907, con cui fu indetto pel 15 aprile c. a. un concorso per esame a 35 posti d'ingegnere allievo nel R. corpo del Genio civile;

Visto il regolamento approvato con decreto Reale 26 febbraio 1905, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabiliti n. 2 posti di perfezionamento all'estero in elettrotecnica per coloro che, in seguito all'esame di concorso suddetto, saranno nominati ingegneri allievi del Genio civile.

Art. 2.

I candidati che aspirano a tali posti di perfezionamento dovranno dichiararlo nella domanda d'ammissione al concorso, indicando i luoghi e gli stabilimenti nei quali preferirebbero di compiere gli studi pratici.

Art. 3.

Per ottenere uno dei posti di perfezionamento il candidato dovrà:

1. Aver conseguito il posto d'ingegnere allievo, riportando nell'esame di concorso almeno i quattro quinti del massimo dei punti.

2. Aver ottenuto almeno 20 punti nella prova di lingua francese, stabilita dall'art. 8, n. 8, del decreto che ha bandito il concorso.

3. Aver provato con un esame speciale scritto ed orale di saper parlare e scrivere in quella delle altre lingue straniere che ha dichiarato di conoscere a preferenza, giusta l'art. 2, lettera *d*, del citato decreto.

Art. 4.

Il tempo passato all'estero verrà computato come servizio governativo, e quindi gl'ingegneri allievi prescelti concorreranno alle promozioni e conserveranno il diritto a quant'altro potrà loro competere, come se prestassero servizio attivo in Italia.

Inoltre, agli ingegneri allievi inviati all'estero verranno accordati, oltre lo stipendio, un assegno mensile e una indennità di viaggio da determinarsi con apposito decreto Ministeriale.

Art. 5.

Il modo in cui avrà luogo l'esame di cui all'art. 3 e gli effetti del medesimo saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo II del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, addì 18 febbraio 1907.

Il ministro
GIANTURCO.

2

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Comunicato.

Con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1907, registrato alla Corte dei conti il 9 corrente, sono state approvate le nomine dei signori prof. Arturo Issel e prof. comm. Giuseppe Colombo a soci ordinari non residenti del R. istituto d'incoraggiamento di Napoli.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 6, dal 4 al 10 febbraio 1907.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Moasca	bovina	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Paos d'Alpago	»	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Flero	»	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Oristano	Mogoro	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Cuneo	Fossano	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	Firenze	Greve	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Lucera	»	—	1	—	—	—	1
	Milano	Gallarate	Vanzago	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Modena	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Roma	Roma	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Nuoro	Siniscola	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	Casarza	»	1	—	1	—	1	—
					11	1	11	—	11	1
Carbonchio sintomatico	*Udine*	Pordenone	San Giorgio	bovina	1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	bovina	1	6	2	6	—	2
	»	»	Bosco Marengo	»	2	11	14	10	—	15
	»	»	Frugarolo	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	San Salvatore	»	1	7	—	7	—	—
	»	»	Valenza	»	1	—	1	—	—	1
	»	Asti	San Marzano	»	2	7	—	—	—	7
	»	»	Camerano	»	1	7	—	—	—	7
	»	»	Cortanze	»	1	2	—	—	—	2
	»	»	Agliano	»	1	1	—	1	—	—
	»	»	Settimo	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Roatto	»	2	—	10	—	—	10
	»	»	Moasca	»	1	—	2	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Alessandria*	Asti	Dusino	bovina	1	—	5	—	—	5
	»	»	Frinco	»	2	—	7	—	—	7
	»	Casale	Casale	»	2	11	—	—	—	11
	»	»	Balzola.	»	3	34	—	34	—	—
	»	»	Montamagno	»	2	3	—	—	—	3
	»	»	Toneo	»	3	4	—	—	—	4
	»	»	Villadeati	»	1	1	—	1	—	—
	»	»	Vignole	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Varengo	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Altavilla	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Casarro	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Giarole	»	3	—	48	—	—	48
	»	Novi	Gavi	»	1	15	—	—	—	15
	»	»	Capriata d'Orba . .	»	1	—	34	—	—	34
	»	Tortona	Tortona	»	3	—	107	—	—	107
	»	»	Viguzzolo	»	7	—	19	—	—	19
	»	»	Casalnoceto	»	3	—	61	—	—	61
	»	»	Berzano	»	1	—	3	—	—	3
	Ancona	Ancona	Fabriano	»	1	—	6	—	—	6
	Aquila	Avezzano	Tagliacozzo	»	—	9	—	4	—	5
	»	»	Id.	ovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Id.	suina	—	3	—	3	—	—
	»	Cittaducale	Fiamignano	bovina	—	12	—	—	—	12
	»	Sulmona	Pescostanzo	»	—	34	—	34	—	—
	Avellino	S. Angelo Lom.	Rocchetta S. Antonio	»	—	10	—	10	—	—
	Benevento	Benevento	Paolisi	»	1	—	3	2	—	1
	Bergamo	Bergamo	Stezzano	»	17	85	10	30	—	65
	»	»	Telgate	»	9	13	—	6	—	7
	»	»	Tagliano	»	1	—	1	1	—	—
	»	»	Scanzo.	»	—	7	—	-	—	7
	»	»	Bolgare	»	—	23	—	6	—	17
	»	»	Calolzio	»	3	2	4	—	—	6
	»	»	Corte	»	—	8	—	3	—	5
	»	»	Grumello Monte . .	»	—	18	—	7	—	11
	»	»	Monte Marenco. . .	»	—	6	10	—	—	16
	»	»	Trescore	»	—	46	—	30	—	16
	»	»	Bonate Sotto	»	—	11	4	—	—	15
	»	»	Credaro	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sant'Ant. d'Adda .	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Medolago	»	—	5	—	—	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Bergamo	Costa	bovina	—	47	8	—	—	54
	»	»	Gorle	»	—	31	—	8	—	23
	»	»	Bottanuco	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	San Paolo d'Ar. . .	»	—	16	—	4	—	12
	»	»	Chignolo.	»	—	20	—	6	—	14
	»	»	Villa di Serio . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Aviatico	»	—	6	—	2	—	4
	»	»	Nembro	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Albino	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Presezze	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Villanga	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Palazzago	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Valtesse	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Brembilla	»	—	—	2	—	—	2
	»	Clusone	Peia	»	—	21	6	13	—	8
	»	»	Vertova	»	—	8	36	—	—	44
	»	»	Piangajano	»	—	18	—	3	—	15
	»	»	Sellere.	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Leffe	»	—	92	—	55	—	37
	»	»	Rovetta	»	—	195	—	70	—	125
	»	»	Songavazzo.	»	—	—	13	11	—	2
	»	»	Endine	»	—	69	—	50	—	19
	»	»	Cereto	»	—	40	8	26	—	22
	»	»	Onore	»	—	7	—	3	—	4
	»	»	Costa Volpino . . .	»	—	12	—	7	—	5
	»	»	Lovere.	»	—	8	—	2	—	6
	»	»	Fino del Monte. . .	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Oltressenda Alta . .	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Casnigo	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Oltrependa B. . . .	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Ardesio	»	—	—	8	—	—	8
	»	Treviglio	Treviglio	»	—	89	40	—	—	129
	»	»	Urgnano	»	—	2	—	1	—	1
	»	»	Comma Nuovo . . .	»	—	6	4	—	—	10
	»	»	Palosco	»	—	100	—	43	—	57
	»	»	Pagazzano	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Lavate	»	—	8	—	3	—	5
	»	»	Verdello	»	—	35	—	4	—	31
	»	»	Cavernaga	»	—	97	—	3	—	94
	»	»	Caravaggio	»	—	8	15	—	—	23

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infetto dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Treviglio	Calcinate.	bovina	—	18	8	11	—	15
	»	»	Calvenzano.	»	—	1	7	1	—	7
	»	»	Ciserano	»	—	7	2	—	—	9
	»	»	Cove.	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Zanica	»	—	—	18	—	—	18
	»	»	Fornovo	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Ranzanico	»	—	—	34	—	—	34
	»	»	Lurano	»	—	—	8	—	—	8
	»	»	Palazzago	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Boltiere	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Presezzo	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Castel Rozzone . . .	»	—	—	7	—	—	7
	Bologna	Bologna	Bologna	»	4	6	26	—	16	16
	»	»	Bazzano	»	6	6	23	3	—	26
	»	»	Crespellano	»	2	44	16	—	—	60
	»	»	Crevalcore	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Castelfranco d'Emilia	»	9	90	51	—	—	141
	»	»	Monteveglio	»	—	21	—	10	—	11
	»	»	Monte San Pietro. .	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sant'Agata Bologn.	»	4	33	53	—	—	86
	»	»	San Lazzaro	»	3	—	22	—	—	22
	»	»	San Pietro	»	1	—	14	—	—	14
	»	»	Zola Predosa . . .	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Castel San Pietro. .	»	—	4	—	4	—	—
	Brescia	Chiari	Rovato	»	1	18	2	10	—	10
	»	»	Coccaglio.	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Palazzolo.	»	1	9	8	—	—	17
	»	»	Cologne	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Capriolo	»	2	11	7	11	—	7
	»	»	Castrezzato	»	—	38	—	38	—	—
	»	»	Passirano	»	3	—	18	—	—	18
	»	Breno	Darfo	»	3	43	6	16	—	33
	»	»	Pisogne	»	5	59	27	—	—	86
	»	»	Erbianno.	»	—	31	—	31	—	—
	»	»	Losine	»	—	11	5	10	—	6
	»	»	Pian Camuno. . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	Brescia	Brescia.	»	1	6	3	6	—	3
	»	»	Castegnato	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Lonato.	»	1	8	3	—	—	11
	»	»	Castenedolo	»	—	15	—	—	—	15

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Brescia	Travagliato	bovina	—	25	—	15	—	10
	»	»	Ospitaletto	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Gussago	»	1	20	54	—	—	74
	»	»	Lograto	»	1	—	38	—	—	38
	»	Salò	Muro	»	2	—	4	—	—	4
	»	»	Agnesina	»	1	—	1	—	—	1
	»	Verolanuova	Milzano	»	2	—	6	—	—	6
	»	»	Quinzano d'Oglio	»	1	—	14	—	—	14
	Caserta	Nola	Acerra	»	—	28	—	15	—	13
	Como	Varese	Luvinate	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Cerro Lolli	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Arcisate	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Lonate Ceppino	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Valganna	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Varese	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Torba	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Mombello	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Lozza	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Caronno	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Brinzio	»	—	16	—	2	—	14
	»	»	Malnate	»	—	12	—	—	10	2
	»	»	Cabaglio	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Castronno	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Musnago	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castiglione Ol.	»	—	—	2	—	—	2
	»	Lecco	Montevecchia	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Valbrona	»	—	52	—	—	—	52
	»	»	Bazzanò	»	—	4	2	—	—	6
	»	»	Asso	»	—	2	—	—	—	
	»	»	Valmadrera	suina	—	15	22	—	—	37
	»	»	Sirone	bovina	—	25	9	—	7	27
	»	»	Cesana Br.	»	—	2	2	3	—	1
	»	»	Garbagnate	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Acquate	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Molteno	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Verdesio Superiore	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Castelmarte	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Verderio Inferiore	»	—	—	10	—	—	10
	»	»	Lamagna	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Sirtori	»	—	—	9	—	—	9

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Como*	Lecco	Bofisio	bovina	—	—	3	—	—	3
	»	»	Cassina	»	—	—	7	—	—	7
	»	»	Civate	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Lecco	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Olginate	»	—	—	3	—	—	
	»	Como	Locate V.	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Alzate	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Maccio	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Como	»	—	27	1	—	—	28
	»	»	Rogeno	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Costamasnago	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Bisnago	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Lemazzo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Montano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Carimate	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Erba	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Lambrugo	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Arcellasco	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Capiate	»	—	5	5	2	—	8
	»	»	Anzano	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Rovellarca	»	—	—	10	—	—	10
	»	»	Appiano	»	—	—	7	3	—	4
	»	»	Casletto	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Cadorago	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Moiana	»	—	—	9	—	—	9
	»	»	Merone	»	—	—	13	—	—	13
	»	»	Cirimido	»	—	—	4	—	—	4
	Cremona	Crema	Agnadello	»	—	16	6	9	—	13
	»	»	Ombriano	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Madignano	»	—	27	—	26	1	—
	»	»	Offanengo	»	—	26	11	—	—	37
	»	»	Dovera	»	—	6	91	33	1	63
	»	»	Vailate	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Spino d'Adda	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Rivalta d'Adda	»	—	65	41	—	—	106
	»	»	Crema	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Ripalta A.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Santa Maria Croce	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Castel Gabbiano	»	—	42	—	—	—	42
	»	Cremona	Annicco	»	—	—	6	—	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Cremona	Cà de' Stefani . . .	bovina	—	24	—	—	—	24
	»	»	Duemiglia	»	—	47	—	—	—	47
	»	»	Castelleone	»	—	27	1	4	—	24
	»	»	Genivolta.	»	—	51	—	51	—	—
	Cuneo	Alba	Alba	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castagnito	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Corneliano	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Diano d'Alba. . . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Guarene	»	—	7	—	2	—	5
	»	»	Govone.	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Montà	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Magliano Alba . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Monticello d'Alba. .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Montaldo R.	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Monteu Roero . . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vezza d'Alba . . .	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Sommariva B. . . .	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Barbanico	»	1	2	4	—	—	6
	»	»	Castiglion F.	»	1	—	2	—	—	2
	»	Cuneo	Cuneo	»	2	—	6	—	—	6
	»	»	Centallo	»	—	19	—	10	—	9
	»	»	Chiusa Pesio	»	1	3	3	2	—	4
	»	»	Stroppo	»	4	—	7	4	—	3
	»	Mondovì	Doglioni	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Mondovì	»	1	—	10	—	—	10
	»	Saluzzo	Macene	»	3	69	30	51	—	48
	»	»	Genola.	»	1	61	16	16	—	61
	»	»	Savigliano	»	4	178	41	83	—	136
	»	»	Saluzzo	»	1	—	20	4	—	16
	»	»	Racconigi	suina	—	16	—	11	—	5
	»	»	Caramagna	bovina	1	—	12	—	—	12
	»	»	Cardè	»	1	—	30	—	—	30
	»	»	Polonghera	»	1	—	2	2	—	—
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	»	—	12	—	6	—	6
	»	»	Ferrara	»	8	4	83	—	—	87
	»	»	Portomaggiore . .	»	2	3	3	—	—	6
	»	»	Vigarano	»	4	—	24	—	—	24
	Firenze	Firenze	Firenze.	»	3	11	6	11	—	6
	»	»	Brozzi	»	2	37	—	—	—	37
	»	»	Campi Bisenzio . .	»	1	7	—	2	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	Firenze	Cantagallo	bovina	3	2	10	—	—	12
	»	»	Fiesole	»	1	5	1	4	—	2
	»	»	Prato	»	3	19	—	13	—	6
	»	»	Reggello	»	1	2	—	—	—	2
	»	»	Vernio	»	1	1	—	1	—	—
	»	»	Pistoia	»	2	—	6	—	—	6
	»	»	San Marcello . . .	»	2	8	14	—	—	22
	»	San Miniato	San Miniato	»	2	17	6	10	—	13
	»	»	Fucecchio	»	3	12	—	—	—	12
	Foggia	Sansevero	Apricena	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Celenza	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Id.	suina	—	10	—	—	—	10
	Forlì	Cesena	Savignano	bovina	5	15	2	—	1	16
	Lucca	Lucca	Ponte Buggianese. .	»	—	—	2	—	—	2
	Mantova	Mantova	Quistello	»	—	42	—	—	—	42
	»	»	Felonica	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Roverbella	»	—	57	—	—	—	57
	»	»	Suzzara	»	—	4	144	—	—	148
	»	»	Gonzaga	»	—	4	7	—	—	11
	»	»	Motteggiano . . .	»	—	67	—	—	—	67
	»	»	Maglia.	»	—	19	41	—	—	60
	»	»	Castellucchio . . .	»	—	26	—	—	—	26
	»	Bozzolo	Rivarolo Fuori . . .	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Viadana	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Sabbioneta	»	—	8	—	—	—	8
	»	Castiglione	Volta Mantovana .	»	—	3	—	—	—	3
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso . . .	»	1	—	13	—	—	13
	»	»	Bareggio	»	1	16	6	16	—	6
	»	»	Bernate	»	1	62	60	—	—	122
	»	»	Binasco	»	—	25	—	25	—	—
	»	»	Boffalora Tic. . . .	»	—	56	5	—	—	61
	»	»	Cassinetta	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Cisliano	»	3	25	96	25	—	96
	»	»	Gaggiano	»	—	98	—	98	—	—
	»	»	Lacchiarella	»	—	149	—	149	—	—
	»	»	Ozzero	»	1	72	6	72	—	6
	»	»	Robecco N.	»	10	22	78	22	—	78
	»	»	Sedriano	»	6	6	23	—	1	28
	»	Gallarate	Busto Arsizio . . .	»	3	4	7	—	—	11
	»	»	Cairate	»	1	—	1	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Gallarate	Cassano M.	bovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Cornaredo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Gallarate	»	4	—	12	--	—	12
	»	»	Nerviano.	»	10	—	25	—	—	25
	»	»	Sacconaga	»	2	—	2	—	—	2
	»	»	Somma Lombarda .	»	—	3	2	3	—	2
	»	»	Golasecca	»	—	3	—	3	—	—
	»	Lodi	Cantonale	»	1	37	5	20	3	19
	»	»	Caselle Lodigiana .	»	2	5	173	—	—	178
	»	»	Castiraga	»	—	73	—	73	—	—
	»	»	Cazzimani	»	1	95	62	95	—	62
	»	»	Cervignano.	»	—	54	—	54	—	—
	»	»	Comazzo	»	3	257	142	257	—	142
	»	»	Corte Palasio . . .	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Galgagnano	»	—	28	—	28	—	—
	»	»	Livraga	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Lodi	»	—	66	25	66	—	25
	»	»	Lodi Vecchio . . .	»	1	—	60	—	—	60
	»	»	Marudo	»	—	28	76	—	—	104
	»	»	Mulazzano	»	—	70	30	70	—	30
	»	»	Paullo	»	—	74	—	74	—	—
	»	»	Pieve	»	—	—	30	—	—	30
	»	»	Sant'Angelo	»	—	82	4	—	1	85
	»	»	Senna	»	—	—	6	—	—	6
	»	»	Sordio	»	—	40	23	—	—	63
	»	»	Tribiano	»	—	45	—	45	—	—
	»	»	Valera Fratta . . .	»	—	203	38	90	2	149
	»	»	Zelo Buonpersico. .	»	—	44	—	44	—	—
	»	Milano	Baggio	»	—	19	—	19	—	—
	»	»	Basiglio	»	—	8	133	—	—	141
	»	»	Bellinzago	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Bollate	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Busnago	»	—	14	7	2	—	19
	»	»	Bussero	»	—	16	11	—	—	27
	»	»	Cambiago	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Cassano Ad.	»	19	13	49	10	—	52
	»	»	Cassina	»	1	17	46	17	—	46
	»	»	Cernusco.	»	7	—	24	—	—	24
	»	»	Cerro L.	»	—	47	—	47	—	—
	»	»	Chiaravalle	»	5	110	90	10	3	137

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Milano	Cornate	bovina	—	3	4	—	—	5
	»	»	Crescenzago	»	—	30	—	30	—	—
	»	»	Cusago	»	—	63	14	—	—	77
	»	»	Garbagnate	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Gessate	»	—	3	5	3	—	5
	»	»	Grezzago	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Inzago	»	5	23	31	—	—	54
	»	»	Lambrate	»	2	—	15	—	—	15
	»	»	Liscate	»	1	75	56	75	—	56
	»	»	Locate	»	2	380	105	380	—	105
	»	»	Masate	»	3	3	4	—	—	7
	»	»	Mediglia	»	2	324	87	324	—	87
	»	»	Mezzate	»	—	45	—	45	—	—
	»	»	Milano	»	—	290	—	50	—	240
	»	»	Musocco	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Niguarda	»	3	—	5	—	—	5
	»	»	Opera	»	—	56	—	56	—	—
	»	»	Pontigliate	»	1	3	60	3	—	60
	»	»	Peschiera B.	»	1	—	75	—	—	75
	»	»	Pessano	»	4	2	10	2	—	10
	»	»	Pieve E.	»	1	322	136	322	—	136
	»	»	Pioltello	»	2	50	27	—	—	77
	»	»	Rodano	»	4	73	80	47	6	100
	»	»	Rozzano	»	2	8	138	8	—	138
	»	»	San Donato	»	2	79	65	79	—	65
	»	»	San Giuliano	»	1	250	75	250	—	75
	»	»	Segrate	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Settala	»	2	112	51	63	2	98
	»	»	Settimo M.	»	—	74	4	—	—	78
	»	»	Terrazzano	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Trenno	»	—	32	—	32	—	—
	»	»	Trezzano N.	»	—	—	62	—	—	62
	»	»	Trezzano R.	»	—	2	1	—	—	3
	»	»	Trezzo A.	»	4	—	11	—	—	11
	»	»	Truccazzano	»	—	157	74	—	—	231
	»	»	Vigentino	»	1	24	10	16	8	10
	»	»	Vignate	»	2	37	115	37	—	115
	»	»	Pozzo A.	»	2	—	3	—	—	3
	»	»	Pozzuolo M.	»	9	—	18	—	—	18
	»	»	Vizzolo	»	—	7	—	7	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Milano*	Monza	Agrate	bovina	—	36	—	36	—	—
	»	»	Bernareggio	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Biassono	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Brugherio	»	3	2	7	2	—	7
	»	»	Cologno	»	7	—	13	—	—	13
	»	»	Concorezzo	»	3	2	9	—	—	11
	»	»	Lentate	»	5	—	12	—	—	12
	»	»	Lissone	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Macherio	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Mezzago	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Monza	»	4	22	15	22	—	15
	»	»	Oreno	»	1	1	1	1	—	1
	»	»	Ornago	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Paderno	»	3	—	7	—	—	7
	»	»	Rugginello	»	2	2	2	—	—	4
	»	»	Seregno	»	2	4	5	—	—	9
	»	»	Sesto S. G.	»	5	3	7	—	—	10
	»	»	Triuggio	»	2	11	5	—	—	16
	»	»	Veduggio	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Velate	»	7	50	13	50	—	13
	»	»	Vimercate	»	2	2	4	—	—	6
	»	»	Vimodrone	»	2	7	4	—	—	11
	»	»	Carugate	»	—	10	—	10	—	—
	Napoli	Pozzuoli	Procida	»	—	1	—	1	—	—
	»	Napoli	Napoli	»	2	72	3	26	—	49
	»	»	Barra	»	33	33	—	19	—	14
	»	»	Ponticelli	»	5	4	3	4	—	3
	»	»	Portici	»	2	5	—	5	—	—
	»	Casoria	Afragola	»	2	10	9	10	—	9
	Novara	Domodossola	Cravegna	»	3	—	19	—	—	19
	»	»	Crodo	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Moggio	»	—	11	—	10	—	1
	»	»	Vicceno	»	2	16	3	—	—	19
	»	»	Id.	ovina	—	—	3	—	—	3
	»	Novara	Arate Conturbio	bovina	—	49	—	49	—	—
	»	»	Borgovercelli	»	—	21	—	21	—	—
	»	»	Cameri	»	10	19	20	13	—	26
	»	»	Casaleggio	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Casalino	»	—	55	—	15	—	40
	»	»	Corano	»	—	68	—	—	—	68

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Novara	Novara	bovina	4	78	127	29	—	176
	»	»	Oleggio	»	3	—	3	—	1	2
	»	»	Sozzago	»	3	228	150	210	—	168
	»	»	Terdobbiato	»	2	76	114	70	—	120
	»	»	Tornaco	»	2	54	92	41	—	105
	»	»	Trecate	»	1	143	4	90	—	57
	»	»	Varallo Pombia	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vinzaglio	»	1	22	8	—	—	30
	»	Pallanza	Premosello	»	1	5	2	—	—	7
	»	Vercelli	Livorno Piemonte	»	2	—	8	—	—	8
	»	»	Saluggia	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Tronzano	»	2	—	90	—	—	90
	»	»	Vercelli	»	1	3	61	3	—	61
	Parma	Borgo S. Donn.	Fontanellato	»	—	60	—	30	—	30
	»	Parma	Collecchio	»	—	49	—	20	1	28
	»	»	Felino	»	—	7	—	4	—	3
	»	»	Sala Baganza	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	San Lazzaro P.	»	1	2	7	—	—	9
	Pavia	Pavia	Belgioioso	»	—	295	—	18	—	277
	»	»	Bornasco	»	1	—	50	—	—	50
	»	»	Bereguardo	»	—	—	12	—	—	12
	»	»	Carpignago	»	—	97	12	72	—	37
	»	»	Lava Manara	»	—	4	70	4	—	70
	»	»	Ferrera	»	—	—	47	—	—	47
	»	»	Filighera	»	—	91	—	91	—	—
	»	»	Landriano	»	—	258	9	256	2	9
	»	»	Marcignago	»	—	144	—	—	—	144
	»	»	Mirabello	»	—	145	—	110	—	35
	»	»	Pavia	»	—	199	—	155	—	44
	»	»	Rognano	»	1	—	70	—	—	70
	»	»	San Martino	»	—	52	—	—	—	52
	»	»	Sannazzaro	»	5	35	60	—	—	95
	»	»	San Cristina Bivone	»	—	19	—	19	—	—
	»	»	San Genesio	»	—	165	—	112	—	53
	»	»	Id.	suina	—	70	—	70	—	—
	»	»	Torre del Mangano	bovina	3	80	69	—	—	149
	»	»	Trovo	»	—	22	28	—	—	50
	»	»	Turago Bordone	»	—	170	—	100	—	70
	»	»	Trivulzio	»	1	—	21	—	—	21
	»	»	Vidigulfo	»	—	178	-	126	—	52

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Pavia	Villanterio	bovina	2	6	114	5	—	115
	»	»	Vellezzo Bellini. . .	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Vistarino.	»	4	—	54	—	—	54
	»	»	Zeccone	»	1	—	145	—	—	145
	»	»	Zinasco	»	—	324	—	242	—	82
	»	Voghera	Albaredo A.	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Broni	»	—	39	3	—	—	142
	»	»	Voghera	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Ceraspina	»	2	—	21	—	3	18
	»	Mortara	Albonese.	»	4	46	44	40	1	49
	»	»	Castelnovetto . . .	»	—	123	—	22	—	101
	»	»	Castellaro	»	4	12	169	—	—	181
	»	»	Cergnago	»	1	14	8	—	—	22
	»	»	Cilavegna	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Confienza	»	—	120	—	100	—	20
	»	»	Frascarolo	»	1	—	60	—	—	60
	»	»	Galliarolo	»	3	5	212	—	—	217
	»	»	Gambarano.	»	1	—	16	—	—	16
	»	»	Gambolò	»	—	90	—	86	—	4
	»	»	Gravellona	»	1	256	9	192	1	72
	»	»	Lomello	»	—	60	24	52	2	30
	»	»	Mede	»	—	327	—	—	—	327
	»	»	Mezzanabigli . . .	»	—	126	—	26	—	100
	»	»	Mortara	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Nicarvo	»	2	—	54	—	—	54
	»	»	Ottobiano	»	1	8	18	18	—	8
	»	»	Palestro	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Parona.	»	3	—	19	—	—	19
	»	»	Robbio	»	1	45	73	108	—	10
	»	»	San Giorgio	»	—	354	—	—	—	354
	»	»	Semiana	»	1	—	25	—	—	25
	»	»	Valle	»	—	146	—	—	1	145
	»	»	Vigevano	»	—	315	—	—	—	315
	»	»	Villabiscossi	»	1	99	10	25	—	84
	»	»	Valeggio	»	—	467	—	—	—	467
	»	»	Zeme	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Zerbolò	»	—	210	20	230	—	—
	»	»	Castel D'Agogna . .	»	2	—	107	—	—	107
	Perugia	Perugia	Perugia	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Todi.	»	1	—	6	2	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Perugia*	Rieti	Ordimo	bovina	10	—	30	—	—	30
	»	»	Farano	»	—	19	—	—	—	19
	»	Spoleto	Spoleto	»	—	6	—	3	—	3
	Piacenza	Fiorenz. d'Adda	Cadeo	»	—	6	18	—	—	24
	»	»	San Pietro	»	—	54	—	54	—	—
	»	Piacenza	Borgonovo	»	—	75	—	—	—	75
	»	»	Caorso	»	—	10	7	4	—	13
	»	»	Castelvetro	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Gottolengo	»	—	24	—	21	—	3
	»	»	Gragnano T.	»	1	27	35	—	1	61
	»	»	Monticelli d'O.	»	1	2	10	—	—	12
	»	»	Podenzano	»	5	144	50	—	—	194
	»	»	Id.	suina	—	142	—	—	—	142
	»	»	San Lazzaro	bovina	1	19	10	—	—	29
	»	»	Sant'Antonio a T.	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Sarmato	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Vigalzone	»	2	—	18	—	—	18
	Pisa	Pisa	Lari	»	—	25	—	10	—	15
	Ravenna	Lugo	Conselice	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Cotignola	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Massalombarda	»	—	—	27	—	—	27
	»	»	Lugo	»	—	—	50	—	—	50
	»	Faenza	Solarolo	»	—	—	10	—	—	10
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Bibbiano	»	—	136	—	—	—	136
	»	»	Cadelbonasopra	»	1	4	4	—	—	8
	»	»	Casalgrande	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Reggio	»	1	58	31	—	2	87
	»	»	Id.	suina	—	14	—	—	—	14
	»	»	San Martino	bovina	1	—	16	—	—	16
	»	»	San Polo	»	—	15	—	2	—	13
	»	Guastalla	Campagnola	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Luzzara	»	—	31	—	—	1	31
	»	»	Novellaro	»	—	22	—	2	—	20
	»	»	Reggiolo	»	1	83	30	—	—	113
	»	»	Role	»	1	33	5	—	2	38
	Roma	Frosinone	Anagni	»	1	11	3	11	—	3
	»	Roma	Bracciano	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Grottaferrata	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Marino	»	1	36	2	26	2	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Roma*	Roma	Monterotondo	bovina	—	15	—	—	—	15
	»	»	Palestrina	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Roma	»	—	240	345	170	—	415
	»	»	Id.	ovina	—	1900	—	—	—	1900
	»	»	Id.	suina	—	—	75	—	—	75
	»	Viterbo	Civita Castellana . .	bovina	—	10	—	3	—	7
	»	»	Civitella d'Agliano .	»	5	16	21	7	—	30
	Salerno	Campagna	Altavilla	»	—	44	—	—	—	44
	»	»	Persano	»	—	44	—	—	—	44
	»	Salerno	Nocera Inferiore . .	»	—	6	1	2	—	5
	»	»	Scafati	»	—	5	—	2	—	3
	Siena	Siena	Montalcino	»	2	3	—	—	—	3
	Sondrio	Sondrio	Talamona	»	2	12	6	12	—	6
	»	»	Sondrio	»	1	2	5	—	—	7
	»	»	Spriana	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sondolo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Mese.	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Morbegno	»	3	40	8	—	1	47
	»	»	Traona	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Cercino	»	2	8	21	—	—	29
	»	»	Dubino	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Chiavenna	»	—	6	—	—	—	6
	Torino	Torino	Torino	»	4	31	52	15	1	67
	»	»	Volpiano	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Leyni	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Chivasso	»	—	28	—	16	—	12
	»	»	Carmagnola	»	5	114	42	37	—	119
	»	»	Chieri	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Casalborgone	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Montanaro	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Ciriè	»	1	3	4	5	—	2
	»	»	Poirino	»	3	19	75	19	—	75
	»	»	Rivarossa	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Pralormo	»	—	4	—	2	—	2
	»	»	Marcorengo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Riva di Chieri . . .	»	2	3	30	3	—	30
	»	»	San Sebastiano . . .	»	1	—	2	—	1	1
	»	Aosta	Aosta	»	—	14	—	4	—	10
	»	Pinerolo	Cumiana	»	—	1	4	—	—	5
	»	»	Villafranca.	»	—	38	—	—	—	38

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente malati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Pinerolo	Prarostino	bovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Porte	»	—	3	—	—	—	3
	»	Susa	Buttigliera Alta	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Almese	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Villar Dora	»	1	—	7	—	—	7
	Verona	Sanguinetto	Sanguinetto	»	7	37	20	—	—	57
	»	»	Concamarise	»	—	13	—	—	—	13
	Vicenza	Lonigo	Lonigo	»	1	3	—	—	—	3
	Genova	Genova	Genova	»	—	32	—	—	—	32
	Modena	Modena	Bastiglia	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Bomporto	»	—	43	—	23	—	20
	»	»	Carpi	»	5	67	59	—	—	126
	»	»	Castelnuovo	»	2	98	16	—	—	114
	»	»	Id.	suina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castelvetro	bovina	—	24	—	24	—	—
	»	»	Id.	suina	—	9	—	4	—	5
	»	»	Maranello	bovina	1	11	1	4	—	8
	»	»	Modena	»	6	120	18	49	—	89
	»	»	Nonantola	»	2	242	28	—	—	270
	»	»	Novi	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Ravarino	»	4	20	—	16	—	4
	»	»	San Cesario	»	1	35	25	6	—	54
	»	»	Sassuolo	»	3	23	17	25	—	15
	»	»	Savignano	»	2	12	1	—	—	13
	»	»	Spilamberto	»	4	17	—	3	—	14
	»	»	Soliera		—	21	—	—	—	21
	»	»	Fiorano	»	—	6	—	—	—	6
	»	Mirandola	Camposanto	»	1	4	22	—	1	25
	»	»	Cavezzo	»	5	13	38	13	—	38
	»	»	Concordia	»	2	3	3	1	—	5
	»	»	Mirandola	»	1	—	21	—	1	20
	»	»	San Prospero	»	1	4	—	—	—	40
	»	»	San Felice	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Vignola	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Finale	»	—	11	—	—	—	11
	»	»	Pavullo	»	1	11	7	—	—	18
					671	**19362**	**8420**	**8386**	**91**	**19304**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Tubercolosi	*Foggia*	Foggia	Foggia	bovina	2	—	2	—	2	—
	Mantova	Mantova	Mantova	»	—	—	1	—	—	1
	Padova	Padova	Padova	»	—	—	2	—	2	—
	Parma	Parma	Parma	»	—	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	San Martino	»	1	—	1	—	1	—
	Venezia	Venezia	Venezia	»	1	—	24	—	24	—
					4	—	31	—	30	1
Morva e farcino	*Bari*	Barletta	Minervino Murge	equina	—	1	—	—	—	1
	Caserta	Nola	Nola	»	1	1	1	—	—	2
	»	»	Palma Campania	»	—	4	—	—	1	3
	»	»	S. Felice Can.	»	—	1	—	1	—	—
	»	Caserta	Caserta	»	—	1	—	1	—	—
	Lecce	Lecce	Lecce	»	1	—	1	—	—	1
	»	Taranto	Manduria	»	1	—	1	—	—	1
	Napoli	Castellammare	Pian di Sorrento	»	1	—	2	1	—	1
	»	»	S. Agnello	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Gragnano	»	—	2	—	2	—	—
	Piacenza	Piacenza	Monticelli d'Ongina	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Frosinone	Paliano	»	—	1	—	—	—	1
	Trapani	Trapani	Trapani	»	—	1	—	—	—	1
					5	13	6	5	2	12
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano	ovina	—	1000	—	—	—	1000
	»	»	Caporciano	»	—	327	—	—	—	327
	»	»	Collepietro	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Gagliano Aterno	»	—	400	—	—	—	400
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	—	6	1	—	—	7
	»	»	Secinaro	»	—	300	—	—	—	300
	»	Avezzano	Lecce dei Marsi	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Massa d'Albe	»	—	115	—	—	—	115
	Caserta	Nola	Nola	equina	—	2	—	—	—	2
	Foggia	Sansevero	Castelnuovo	ovina	—	238	—	—	—	238
	Girgenti	Bivona	Casteltermini	»	—	1[illegible]	—	—	—	11

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Macerata*	Camerino	Visso	bovina	—	110	—	—	—	110
	Palermo	Cefalù	Isnello	»	2	—	29	—	—	29
	Potenza	Matera	Irsina	»	—	90	—	—	—	90
	»	Potenza	Genzano	»	—	50	—	—	—	50
	Roma	Civitavecchia	Corneto	»	—	450	—	—	—	450
					—	3505	30	—	—	3535
Rabbia	*Avellino*	S. Angelo Lom.	Sant' Antonio B.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Bari	Bari	Bari	canina	—	1	—	—	—	1
	»	Barletta	Minervino Murgo	bovina	—	12	—	—	—	12
	Caserta	Caserta	Caserta	canina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Id.	equina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Id.	suina	1	—	1	—	—	1
	Catania	Catania	Catania	canina	—	1	—	—	1	—
	Firenze	San Miniato	Santa Croce sull'Arno	»	—	2	—	—	—	2
	»	Rocca S. Casc.	Rocca San Casciano	»	—	—	3	—	3	—
	Forlì	Cesena	Gatteo	»	—	—	2	—	2	—
	Napoli	Castellammare	Boscotrecase	suina	2	—	2	—	2	—
	Palermo	Palermo	Marineo	»	—	1	—	—	1	—
	Potenza	Melfi	Melfi	canina	—	—	1	—	1	—
	Reggio Cal.	Reggio	Reggio	suina	—	1	—	—	—	1
	Roma	Frosinone	Ferentino	canina	—	—	5	—	—	5
	»	Roma	Olevano	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Roma	»	—	3	—	—	—	3
					—	28	16	—	12	32
Malattie infettive dei suini	*Arezzo*	Arezzo	Montevarchi	—	—	—	4	—	3	1
	»	»	Loro Ciuffenna	—	—	1	—	1	—	—
	Bologna	Bologna	Castelfranco	—	—	3	—	—	1	2
	Caserta	Gaeta	Isca	—	—	1	—	1	—	—
	Catanzaro	Catanzaro	Olivadi	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Satriano	—	—	8	—	3	5	—
	»	Cotrone	Mesoraca	—	—	—	15	—	6	9
	»	»	Verzino	—	—	3	—	2	1	—
	»	Nicastro	Falerna	—	—	4	—	—	2	2
	Cosenza	Castrovillari	Papasidero	—	—	7	—	3	4	—
	Cremona	Cremona	Corte dei Cortesi	—	—	70	10	—	60	20
	Forlì	Forlì	Forlì	—	—	—	5	3	—	2
	Foggia	Bovino	Ascoli	—	—	55	—	—	—	55
	Parma	Borgotaro	Borgotaro	—	—	2	—	—	2	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 4 al 10 febbraio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Parma*	Borgo S. Donn.	Fontevivo	—	1	—	6	1	—	5
	»	Parma	Sala Baganza	—	—	4	—	1	3	—
	Pesaro	Pesaro	Pergola	—	—	—	2	—	2	—
	»	»	S. Lorenzo in Campo	—	—	6	—	—	—	6
	Potenza	Matera	Accettura	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Miglionico	—	—	4	—	4	—	—
	»	Potenza	Banzi	—	—	10	—	10	—	—
	Torino	Torino	Chieri	—	—	—	5	—	1	4
	«	Pinerolo	Tavernette	—	—	—	2	—	—	2
	»	Torino	Torino	—	—	4	—	—	—	4
	Udine	Udine	Pozzuolo	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Bagnaria	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Trivignano	—	1	—	1	—	1	—
					4	190	52	33	93	116
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Roma*	Roma	Roma	ovina	—	—	700	—	—	700
	»	Viterbo	Grotte di Castro	»	—	394	—	—	—	394
					—	394	700	—	—	1094

RIEPILOGO.

MALATTIA	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	11	1	11	—	11	1
	ovina	—	—	—	—	—	—
	suina	—	—	—	—	—	—
	—	11	1	11	—	11	1
Carbonchio sintomatico	bovina	1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	bovina	671	17163	8351	8218	90	17206
	ovina	—	1904	3	4	—	1903
	suina	—	295	75	114	1	255
		671	19362	8429	8336	91	19364
Tubercolosi	bovina	4	—	31	—	30	1
	—	—	—	—	—	—	—
	—	4	—	31	—	30	1
Morva e farcino	equina	5	13	6	5	2	12
Rogna	ovina	—	3503	30	—	—	3533
	equina	—	2	—	—	—	2
	—	—	3505	30	—	—	3535
Rabbia	canina	—	14	11	—	7	18
	bovina	1	12	1	—	1	12
	equina	1	—	1	—	—	—
	suina	—	2	3	—	3	2
	—	2	28	16	—	12	32
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	394	700	—	—	1094
Malattie infettive dei suini	suina	4	190	52	33	93	116
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

FRANCIA — *Mese di dicembre 1906.*

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	53	863	2110	—
Rogna degli ovini	4	—	4	—
Vaiuolo degli ovini	5	—	9	—
Carbonchio ematico	18	—	32	—
Carbonchio sintomatico	25	—	80	—
Moccio e farcino	19	—	29	(1)
Rabbia	47	120	—	(2)
Mal rossino	14	—	46	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	3	—	4	—
Morbo coitale maligno (*dourine*)	1	—	—	—

(1) Furono uccisi 36 cavalli.
(2) » » 139 cani arrabbiati, oltre quelli uccisi perchè vaganti o stati morsicati.

SVIZZERA — *Dal 4 al 10 febbraio 1907.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	1	1	1	1
Carbonchio ematico	5	15	15	15
Moccio e farcino	10	24	407	—
Malattie infettive dei suini	6	8	91	21
Rogna	—	—	—	—

GRAN BRETTAGNA — *Dal 2 al 9 febbraio 1907.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	19	22
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	14	26
Rabbia	—	—
Rogna ovina	39	—
Malattie dei suini	47	— (1)

(1) Furono uccisi 162 suini come malati o stati esposti all'infezione.

TIROLO E VORARLBERG — *Dal 21 al 28 gennaio 1907.*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	—	—	—
Rogna	2	4	22
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	—	—	—
Peste suina	5	5	35
Eczema coitale vescicoloso	1	12	13
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—	—
b) VORARLBERG.			
Eczema coitale vescicoloso	1	8	14

Dal 28 gennaio al 4 febbraio 1907.

TIROLO.			
Scabia	3	5	23
Moccio equino	—	—	—
Mal Rossino	1	1	2
Peste suina	2	2	28
Eczema coitale vescicoloso	2	55	78
Idrofobia	—	—	—
VORARLBERG.			
Peste suina	—	—	—
Eczema vescicoloso	2	25	36

Dal 4 all'11 febbraio 1907.

TIROLO.			
Scabia	3	5	23
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	1	2	6
Peste suina	3	3	29
Eczema vescicoloso	—	—	—
Idrofobia	—	—	—
VORARLBERG.			
Peste suina	—	—	—
Eczema coitale vescicoloso	2	25	31

MONTENEGRO — *Dal 1° al 10 febbraio 1907.*

Nessun caso di malattia.

BULGARIA — *Dal 29 dicembre 1906 al 6 gennaio 1907.*

MALATTIE	Numero dei distretti infetti	Numero dei comuni infetti
Rabbia	1	1
Angina infettiva	1	1
Afta epizootica	1	1
Rogna ovina	4	6
Pneumo-enterite infett. dei suini	1	1
Vaiuolo ovino	2	3
Moccio equino	1	1
Carbonchio	1	1
Mal rossino	—	—
Dal 6 al 14 gennaio 1907.		
Rabbia	3	3
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bufalo	1	1
Rogna ovina	2	4
Pneumo-enterite infett. dei suini	1	1
Vaiuolo ovino	2	2
Angina infettiva	—	—
Moccio equino	1	1
Afta epizootica	1	1
Dal 14 al 21 gennaio 1907.		
Rabbia	2	2
Angina infettiva	1	1
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bufalo	1	1
Rogna del cavallo	1	1
Rogna ovina	1	1
Pneumoenterite infett. dei suini	—	—
Moccio equino	1	2
Vaiuolo ovino	1	1
Afta epizootica	—	—
Dal 21 al 29 gennaio 1907.		
Rabbia	4	4
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bue	1	1
Rogna ovina	3	3
Pneumoenterite infett. dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Angina infettiva	—	—
Moccio equino	1	1
Afta epizootica	1	1

SERBIA — *Dal 22 al 29 dicembre 1906.*

MALATTIE	Provincie	Località	Casi	Morti ed uccisi
Peste suina	5	12	214	42
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—
Dal 29 dicembre 1906 al 5 gennaio 1907.				
Peste suina	5	10	142	31
Carbonchio	2	2	2	2
Rabbia	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—
Dal 5 al 12 gennaio 1907.				
Peste suina	4	7	67	15
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	2	2	2	2
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—
Dal 12 al 19 gennaio 1907.				
Peste suina	3	6	120	22
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia canina	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—
Dal 19 al 26 gennaio 1907.				
Peste suina	3	6	97	23
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	2	3	3	3
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

IMPERO D'AUSTRIA — *Dal 6 al 13 febbraio 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	7	39
Carbonchio ematico	14	15
Moccio e farcino	7	8
Vaiuolo	—	—
Rogna	47	59
Carbonchio sintomatico	1	1
Mal rossino dei suini	22	142
Peste e setticemia dei suini	86	231
Esantema coitale vescicoloso	22	134
Colera degli uccelli	3	4
Rabbia	18	18

In questo periodo di tempo il Salisburghese, è stato immune da epizoozia, ed in tutti i regni ed i paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

BELGIO — *Dal 1° al 15 dicembre 1906.*

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei casi
Moccio e farcino	—	—	—
Stomatite aftosa	9	96	2436
Rabbia	1	1	1
Carbonchio ematico	7	19	20
Carbonchio sintomatico	5	12	12
Rogna ovina	1	1	2
Zoppicatura contagiosa degli ovini	1	1	10
Dal 16 al 31 dicembre 1906.			
Moccio e farcino	1	1	1
Stomatite aftosa	9	127	3115
Rabbia	1	2	2 (1)
Carbonchio ematico	8	16	18
Carbonchio sintomatico	6	9	9

(1) Inoltre furono uccisi, come sospetti 3 cani.

Dal 1° al 15 gennaio 1907.			
Moccio e farcino	1	1	3
Stomatite aftosa	9	110	2643
Rabbia	3	7	9 (1)
Carbonchio ematico	6	27	19
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Rogna degli ovini	—	—	—

(1) Inoltre furono uccisi perchè sospetti 10 cani.

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
2ª quindicina del gennaio 1907.

MALATTIE	Cantoni	Località	Animali infetti	Morti od uccisi
Afta epizootica	1	1	1	—
1ª quindicina del febbraio 1907.				
Afta epizootica	2	2	21	—

ISTRIA — *Dal 9 al 16 febbraio 1907.*

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	3	3	5
Mal rossino	—	—	—
Peste suina	3	36	25
Moccio equino	1	2	— (1)

(1) Sotto osservazione perchè sospetti: 16.

SVIZZERA

Traffico di bestiame con la Francia

L'importazione del bestiame di provenienza francese è nuovamente permesso per l'ufficio di dogana di Porrentruy, in seguito alle autorizzazioni accordate ed a condizione che il bestiame destinato alla Svizzera non sia nè caricato nè trasbordato a Delle.

(Bollettino ufficiale del dipartimento federale dell'agricoltura n. 6 dell'annata 8ª, 11 febbraio 1907).

A tenore dell'art. 15 per i veterinari di confine, è fatto divieto a questi funzionari di esercitare le loro mansioni nelle domeniche.

Tale proibizione si applica pure ai giorni riconosciuti festivi in tutta la frontiera svizzera, cioè il Capo d'anno, il Venerdì santo, l'Assunzione ed il Natale. Il servizio veterinario è pure sospeso agli uffici di dogana in quanto si tratti dei giorni dichiarati festivi dai Cantoni o riconosciuti dalle amministrazioni delle dogane delle ferrovie. Essi sono:

Zurigo — il lunedì di Pasqua, il lunedì di Pentecoste, il Santo Stefano.

Soletta — la Purificazione (2 febbraio), il Corpus Domini, l'Assunzione (15 agosto), Ognissanti (1° novembre).

Basilea città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni e Turgovia — il lunedì di Pasqua, il lunedì di Pentecoste e il Santo Stefano, semprechè non ne risultino tre giorni festivi di seguito.

Tesino — L'Epifania (6 gennaio), il Corpus Domini, l'Assunzione, Ognissanti.

Vallese — il Corpus Domini, l'Assunzione, Ognissanti, San Maurizio (22 settembre).

Neuchâtel — il 1° marzo.

Ginevra — il lunedì di Pasqua.

(Determinazioni nn. 60 e 75 *b* del 4 febbraio, del dipartimento federale dell'agricoltura).

IMPERO OTTOMANO

—

Bollettino epizootico n. 4.

VALLONA — *15 gennaio.*

Il barbone è stato constatato tra gli animali della specie bovina in alcuni villaggi dei dintorni di Vallona.

(Rapporto del medico sanitario).

DURAZZO — *20 gennaio.*

Durante il mese di dicembre 1906 nessuna epizoozia venne constatata nella città e dintorni.

(Rapporto del medico sanitario).

BODROUM — *3 gennaio.*

L'autorità locale ha preso dei provvedimenti contro il bestiame proveniente da Maura ove esiste la peste bovina.

(Telegramma del medico sanitario di Rodi).

TRIPOLI DI SIRIA — *7 febbraio.*

La peste bovina non esiste che a Chir ad un'ora e mezza di distanza da Lattakiè. Tripoli e dintorni sono immuni da epizoozie.

(Teleg. del medico sanitario).

Costantinopoli, 11 febbraio 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,338,344 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 320 al nome di Pece Emilio fu *Giuseppe*, domiciliato in Sant'Angelo d'Alife (Caserta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pece Emilio fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Cicerchia Concetta, domiciliata a Sant'Angelo d'Alife (Caserta), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 1[2 0[0, cioè: n. 11,649 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 28, al nome di Lalli *Flora* ed Angelo fu Quirino, minori, sotto la patria potestà della madre Cauli Carmela, domiciliata in Castiglione Messer Marino (Chieti), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lalli *Florisa* ed Angelo fu Quirino, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: 1° n. 1,024,268 d'inscrizione per L. 10, al nome di *Della Porta* Maria Concetta di Antonino, minorenne, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Trapani; 2° n. 1,026,593 per L. 10, al nome di *Della Porta* Francesca di Antonino, minorenne, ecc. (il resto come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a: 1° *La Porta* Maria Concetta di Antonino (il resto come sopra); 2° *La Porta* Francesca di Antonino (il resto come sopra), vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 281,815 d'inscrizione sui registri della direzione generale (corrispondente al n. 93,875 della soppressa direzione di Napoli), per L. 5, al nome di *Gioffi* Francesco fu Alfonso, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cioffi* Francesco fu Alfonso ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Caccavale Giuseppe di Paolo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4211 ordinale, n. 1742 di protocollo e n. 28,662 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Napoli in data 17 marzo 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 5 consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1906.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Caccavale predetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Bracaglia Alfonso fu Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3039 ordinale, n. 30,168 di protocollo e n. 217,968 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 16 gennaio 1907, in seguito

alla presentazione di due cartelle della rendita complessiva di L. 15, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata al signor Bracaglia Alfonso suddetto l'attestazione dell'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 febbraio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 febbraio, in lire 100.05.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 febbraio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102.78 54	100 91 54	102.18 63
3 1/2 % *netto*	101.80 94	100.05 94	101.24 91
3 % *lordo*	71.91 67	70.71 67	70.92 82

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1906 n. 6554, col quale venne indetto un concorso per esami a quattro posti di volontario nel personale tecnico delle saline dello Stato;

Visto il consimile decreto 20 novembre successivo n. 7758 di proroga del termine già assegnato alla presentazione delle istanze dei concorrenti;

Determina:

È nuovamente prorogato sino a tutto il 31 marzo 1907 il periodo utile, stabilito nell'art. 2 del suddetto decreto n. 6554 per la produzione a questo Ministero - Direzione generale delle privative - delle documentate domande d'ammissione al concorso.

Roma, 11 febbraio 1907.

Per il ministro
M. POZZO.

N. B. — I decreti ministeriali 30 agosto e 20 novembre 1906, n. 6554 e n. 7758, vennero pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta ufficiale* del 3 settembre 1906 n. 206 e del 26 novembre successivo n. 275.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 27 febbraio 1907

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Donati, Centurini e Maraini Emilio.

(Sono conceduti).

Comunica un telegramma col quale il sindaco di Schio ringrazia per la commemorazione del deputato Toaldi.

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. De Amicis che le eccezionali nevicate e conseguenti valanghe in quella linea che è la più alta non solo d'Italia, ma d'Europa, hanno resa necessaria la sospensione del servizio ferroviario fra Sulmona e Casteldisangro; e che, col prolungare le gallerie, si procurerà di rendere l'inconveniente meno facile nell'avvenire.

DE AMICIS osserva che anche negli anni decorsi si ebbero nevicate copiose, ma che, per la solerzia della Società esercente, la linea veniva tosto sgombrata, mentre ora mancano sui luoghi funzionari che possano prendere solleciti provvedimenti.

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, riconoscendo con l'on. Di Saluzzo che sono aumentati i servizi tecnici affidati alla brigata ferrovieri del genio, si propone di convertirla in reggimento.

DI SALUZZO prende atto del proposito e ne sollecita l'adempimento.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Buccelli che il guardiano che nella notte del 21 corrente fece fermare il diretto n. 27 fra Bonassola e Levanto, non fece che adempiere alle sue funzioni normali e che col doppio binario e con opere di consolidazione, che sono per essere attuate, si potrà migliorare e render più sicuro il servizio sulla Genova-Spezia, finchè poi dovrà essere costruita la linea interna, per la quale sono allo studio i progetti.

BUCCELLI ritiene che, senza l'avvedutezza del guardiano Bagnasco, quel treno sarebbe precipitato in mare e che perciò il guardiano stesso meritava un pubblico encomio per stimolare tutto il personale a compiere il proprio dovere. Raccomanda poi di provvedere a rendere il servizio indipendente dalla presente linea Genova-Spezia.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, assicura l'on. Eugenio Valli che si provvederà tra pochi giorni alle vacanze che si verificano nel personale della prefettura di Rovigo e che si sta facendo una revisione delle piante organiche per accrescere il personale in quella ed altre prefetture.

VALLI EUGENIO rileva che il grandissimo numero di consorzi che ha la provincia di Rovigo richiede un personale di ragioneria sufficiente alla revisione dei relativi conti consuntivi, che rimane necessariamente arretrata, e quindi prende atto delle promesse, raccomandando che siano presto tradotte in atto.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, espone all'onorevole Masciantonio i provvedimenti presi per riparare alle frane che hanno colpito Buonanotte e Taranta-Peligna e che il Governo vedrà se sia necessario di concorrere in misura maggiore di quella consentita dalle leggi presenti.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, assicura che, appena giunte le informazioni richieste al prefetto, saranno mandati adeguati soccorsi.

MASCIANTONIO invoca per la provincia di Chieti provvedimenti legislativi ed efficaci i quali conducano sollecitamente alla ricostruzione degli abitati e al consolidamento delle frane.

Svolgimento di proposte di legge.

BERTOLINI svolge la seguente proposta di legge:

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare, alle condizioni stabilite dalle leggi 19 maggio 1904, n. 185, e 19 luglio 1906, n. 364, i prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'articolo 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 13 luglio 1905, n. 399, anche quando i mutuatari paghino un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo.

« La trasformazione dei detti prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo di ammortamento ».

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

ROMANO chiede che sia presa in considerazione la sua proposta di legge per costituire in comune la frazione di Vallefredda.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, con le debite riserve, consente sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

LANDUCCI prega la Camera di prendere in considerazione la sua proposta di legge per una tombola di un milione di lire per la costruzione del nuovo ospedale di Arezzo, ed una di duecentocinquantamila lire a favore dell'ospedale di Sansepolcro.

POZZO, sottosegretario di Stato per le finanze, acconsente.

(È presa in considerazione).

(Si approvano senza discussione due disegni di legge che autorizzano due tombole in favore dell'ospedale di Reggio Calabria e della Società meteorologica italiana).

Presentazione di una relazione.

LARIZZA presenta la relazione sulla sua proposta di legge per aggiunta all'elenco dei Comuni danneggiati della Calabria.

Svolgimento d'interpellanze.

CHIMIRRI (segni d'attenzione) svolgendo la sua interpellanza sul modo come procede la esecuzione della legge a favore della Calabria ricorda gli entusiasmi e le legittime aspettative suscitate da essa.

Lo slancio generoso, la rapidità con la quale era stata discussa e votata nei due rami del Parlamento, davano a sperare che la esecuzione sarebbe stata non meno pronta ed efficace.

Occorreva profittare di quel momento di fervore per iniziare la opera redentrice. Non se ne fece nulla, aspettando il regolamento, la cui gestazione fu lunga e laboriosa.

Il lavoro sarebbesi compiuto meglio e più celeremente se ai tecnici, incaricati di compilarlo, si fossero uniti alcuni degli uomini parlamentari, che avevano preso parte alla formazione della legge e perciò più adatti ad esplicarne lo spirito e l'organismo. La vana attesa creò in Calabria una corrente di sfiducia e di sospetti, che non tenendo conto delle difficoltà inerenti alla esecuzione di leggi così complesse, andò ingrossando per colpa di uomini e fatalità di eventi. Venendo a cessare nel decembre l'esonero della fondiaria, era da prevedere che il passaggio dall'esonero al pagamento dell'imposta non sarebbe stato senza difficoltà e senza pena.

Per renderlo meno acerbo basta far precedere il funzionamento dell'Istituto di credito agrario o dei mutui di favore per la ricostruzione delle case.

Durante otto mesi, della legge sulle Calabrie, non si ebbe altro effetto fuorchè la cessazione dei benefici temporanei, senza che si vedesse neppure il principio di uno dei tanti benefici permanenti che essa promette.

A rendere la situazione più tesa, ai danni del terremoto, non ancora risarciti, si aggiunsero nuove ruine prodotte dalle mareggiate, dalle inondazioni e dalle intemperie, che qua e là distrussero o misero in pericolo i raccolti e per colmo gli errori e i criteri fiscali con cui furono compilati i ruoli. In alcuni Comuni furono resi esecutori i ruoli dei fabbricati senza eliminare le quote concernenti gli edifici resi inabitabili dal terremoto, obbligando i miseri proprietari, rimasti da due anni senza tetto e senza rendita, a pagare le imposte sulle case distrutte.

Altrove gli agenti, eseguendo la revisione parziale imposta dall'art. 5 della legge, posero ogni studio a controbilanciare le diminuzioni del reddito, rispondenti alla parte danneggiata, inasprendo l'imposta sulla parte dell'edificio rimasta illesa. Negli avvisi di pagamento, si verificò questo impressionante fenomeno che, non ostante lo sgravio del 30 per cento, l'ammontare complessivo dell'imposta supera quello del 1905.

Questo avvenne in parte per la maggiore ripercussione esercitata dalla sovrimposta comunale, là dove fu fatto lo sgravio degli edifici danneggiati, ma in assai più larga misura per avere caricato sui ruoli del 1907 tutti i suppletivi del 1905, che non andarono in riscossione nel 1906, mettendo in non cale il disposto dell'art. 1 che prescrive la distruzione in rate dell'imposta e sovrimposta inscritta e non compresa negli sgravi definitivi.

La folla dei contribuenti, ignara della logismografia finanziaria, guarda ai risultati, nè sa persuadersi come mai una legge di sgravio faccia pagare di più (Commenti).

Questo spiega la facilità con la quale venne accolta e diffusa l'erronea interpretazione dell'art. 82 della legge sulle Calabrie e dell'art. 1 della legge sul Mezzogiorno. Si sarebbe dovuto chiarire subito l'equivoco facendo notare che l'art. 82 non contiene alcun beneficio speciale a favore dei danneggiati dal terremoto, ma un provvedimento d'indole generale esteso con l'art. 1 della legge sul Mezzogiorno alle altre provincie in anticipazione degli sgravi che si sperano dal nuovo catasto.

Il dubbio scusabile in coloro che ignorano la genesi di quelle disposizioni, non poteva cadere in mente ai deputati che le votarono, i quali avrebbero mancato di lealtà verso i loro rappresentanti contribuendo col silenzio ad accreditare una così pericolosa illusione.

A ricondurre gli animi alla fiducia e alla calma è d'uopo disporre senza indugio la correzione dei ruoli ed applicare con larghezza il decreto del 1817 nei Comuni, ove i recenti sinistri hanno distrutto e compromesso notevolmente i raccolti. Si affretti la costituzione dell'Istituto di credito e si modifichi quella parte del regolamento che intralcia la concessione dei mutui per le case e il collocamento delle cartelle. Si ponga subito mano alle ricostruzioni e riparazioni dei locali della Corte di appello, delle chiese, delle scuole e delle caserme, per cui sono già iscritte le due prime rate in bilancio.

Si solleciti l'approvazione del piano regolatore dei lavori, sottoposto all'esame della Commissione centrale, per guisa che si possano iniziare parecchie delle opere prevedute dalla legge cominciando dalle più urgenti. Si provveda con saggio criterio alla nomina del personale per le cattedre ambulanti, e si completi l'opera con l'acquisto dei terreni per i poderi dimostrativi e con l'impianto delle stazioni di monta e dei depositi di macchine agrarie.

Questi lavori, distribuiti con equo discernimento nelle Calabrie, apporteranno un salutare risveglio, facendo cessare un'agitazione pericolosa, della quale si possono biasimare gli eccessi, ma non disconoscere le intenzioni oneste e il sentimento di giustizia che la muove. Prenda ciascuno la parte di responsabilità che gli spetta, con la coscienza di avere adempiuto sempre il proprio dovere, come vigili tutori degli interessi della loro regione. I deputati calabresi attendono dal Governo affidamenti chiari e precisi nella speranza che esso vorrà provvedere con azione oculata ed energica senza grettezze e senza pedanterie all'esecuzione di una

legge, la quale, fatta per la redenzione economica delle Calabrie, non ha prodotto finora che disillusioni e tumulti (Approvazioni — Congratulazioni).

SQUITTI interpella il Governo sul ritardo onde si esegue la legge della Calabria, anche nella parte d'immediata attuazione. Associandosi in massima alle gravi considerazioni svolte dall'on. Chimirri, nota che a frustrare le speranze delle Calabrie, percosse dà immane disastro, concorsero principalmente due cause: la supremazia assunta dalle autorità militari sulle civili, e l'insipienza del genio civile.

Constata che, indipendentemente dal regolamento, la legge poteva eseguirsi per la parte concernente le opere pubbliche, l'istituto di credito, le scuole professionali.

Ma il regolamento ha creato enormi difficoltà per la concessione dei mutui, sì da rendere vani per questa parte i lodevoli intenti del legislatore. Anche per quanto riguarda le baracche, il regolamento presenta molteplici e gravi lacune.

Ma la questione più grave è quella fiscale. Come ha dimostrato l'on. Chimirri, gli agenti delle imposte hanno interpretato la legge in modo assolutamente illogico ed odioso, e la conclusione si è che i contribuenti calabresi pagano ora più di quanto pagavano prima. Bisogna però riconoscere che a sì sconfortante risultato contribuirono anche le assurde disposizioni sancite per questa parte del regolamento.

Deve poi dolorosamente affermare che, per effetto del disposto combinato dalla legge sulle Calabrie e di quella pel Mezzogiorno' l'abbuono concesso a tutte le provincie meridionali nella misura del 30 per cento sarà di fatto ridotto per le provincie calabresi ad una percentuale sensibilmente inferiore (Commenti). Ritiene su questo punto indispensabile un'interpretazione autentica della legge.

Si augura che il Governo vorrà dimostrare ai calabresi che esso prende veramente a cuore i loro sacrosanti interessi, ridonando così la calma e la fiducia in quelle sventurate popolazioni (Benissimo).

DE NAVA interpella egli pure il Governo sui provvedimenti dati per l'esecuzione della legge sulla Calabria.

Riconosce che ai mali di quella regione non potrà aversi rimedio se non da una lunga serie di provvedimenti, che richiederanno non breve spazio di tempo.

Nota che il disagio della Calabria dipende principalmente dal regime primordiale della sua agricoltura. A questa causa principua si aggiungono il difetto di viabilità e di trasporti e l'eccessiva gravezza dei tributi. In un paese, in cui solo cespite è il prodotto dell'olivo, non è a maravigliarsi se, fallito il raccolto, le popolazioni si trovino nella assoluta impossibilità di pagare le imposte e trascendono a deplorevoli tumulti.

Indipendentemente dalla legge della Calabria si impongono doverosamente al Governo molteplici provvedimenti: applicazione del decreto del 1817 acceleramento del catasto, riordinamento finanziario dei Comuni, specialmente rurali.

Quanto al regolamento, esso non è più difettoso di quanto siano gli altri; e loro vizio comune si è di creare commissioni, controlli e formalità, che ritardano, e paralizzano gli effetti della legge, e non hanno altro fine che quello di eliminare le responsabilità di Governo. Rilevando alcune interruzioni, fatte dall'onorevole Giacomo Ferri durante il discorso dell'onorevole Chimirri, nega che gli enti locali abbiano aumentata la sovrimposta; ma è un fatto che questa, per effetto della distruzione e quindi dell'esonero di una parte dei fabbricati, venne a gravare maggiormente sugli altri.

È questa una ingiusta condizione di cose, alla quale è dovere del Governo di provvedere in nome dell'equità. Chiede poi al Governo se l'abbuono del trenta per cento si sia fatto in alcuni luoghi togliendo i due decimi e riducendo così l'abbuono stesso al ventiquattro (Dinieghi del ministro delle finanze).

Sollecita la costituzione dell'istituto fondiario pei mutui, e si augura che siano rese più semplici le pratiche relative, che, come ora sono, ritarderanno enormemente i benefici della legge. Sollecita pure la istituzione delle scuole agrarie e industriali.

Esorta poi vivamente il Governo a per mano il più sollecitamente possibile alle opere pubbliche, per cui furono stanziati i fondi; e perchè possano senza ritardo apprestarsi i progetti, ritiene necessario un razionale decentramento degli uffici, che devono essere forniti di personale numeroso e valente. Ritiene pure necessario valersi della collaborazione degli enti locali.

Attende dal Governo risposte soddisfacenti (Benissimo).

DE SETA è convinto che le cause del presente disagio delle Calabrie devono cercarsi principalmente nel continuo aumento dell'emigrazione, che ha eccessivamente elevato il prezzo della mano d'opera, e nel soverchio aggravio dei tributi, così dello Stato come degli enti locali. Afferma che i mutui agrari devono essere destinati a fornire ai contadini i mezzi del loro lavoro.

Afferma pure la necessità di ripartire i lavori pubblici per modo che non sottraggano soverchie braccia all'agricoltura. Sollecita le opere di rimboschimento, la riparazione delle frane, il completamento delle strade intercomunali. Insiste infine sulla necessità di mandare in Calabria funzionari volenterosi e valenti, dando loro, se è necessario, una indennità speciale (Benissimo).

FERRI GIACOMO per fatto personale, spiegando una interruzione fatta al discorso dell'on. De Nava, nota che il sistema delle sovrimposte, non può essere riformato che per legge. Diversamente spetta agli enti locali di economizzare nelle spese. Crede del resto un gravissimo errore aver diminuito le imposte in determinate provincie.

Sarebbe stato più utile e più giusto spendere la stessa somma in opere pubbliche a beneficio delle stesse provincie (Commenti).

MASSIMINI, ministro delle finanze (Segni d'attenzione), dopo aver ricordato i criteri che mossero il legislatore a concedere alla regione calabrese speciali benefici, in considerazione dei disastri sofferti, dimostra come esse non abbiano diritto di pretendere che questi benefici siano cumulati coll'altro dell'abbuono del trenta per cento concesso dalla legge per le provincie meridionali. La presente agitazione è dunque assolutamente ingiustificata, e grave è la morale responsabilità di coloro che l'hanno promossa.

Quanto all'esecuzione della legge sulle Calabrie dichiara che l'Amministrazione delle finanze provvide colla maggiore solerzia, senza attendere la pubblicazione del regolamento. Dimostra con cifre i notevoli vantaggi conseguiti dalle tre Provincie per effetto dello sgravio. Dimostra pure che da parte dell'Amministrazione non ci fu negligenza nè ritardo, e che furono applicati criteri larghi ed equitativi, anche avuto riguardo ai danni della mosca olearia. Accenna poi agli altri benefici, di cui i contribuenti calabresi ebbero largamente a fruire.

Dimostra infondata l'accusa che le tasse abbonate di fabbricati danneggiati dal terremoto, siano state riversate su altri fabbricati, o sui terreni.

Quanto alla ripercussione delle sovrimposte essa è una conseguenza necessaria dell'esonero, e il Ministero non vi può far nulla, trattandosi della pura e semplice applicazione della legge.

Nota solo che questa ripercussione, fu naturalmente, tanto più sentita in quei Comuni, che hanno aumentato il contingente della sovrimposta.

Riconosce però che una tale condinzione di cose, se è legale, non è però equa. Epperò è lieto di annunciare che sarà presentato un disegno di legge diretto ad eliminare tale inconveniente (Benissimo — Bravo).

Spera che la Camera riconoscerà che il Governo ha applicato la legge sulle Calabrie nel modo più largo e benevolo con la maggiore alacrità. Soggiunge che ulteriori e maggiori benefici verranno a quei contribuenti dalla legge sul riordinamento dei tributi locali che è innanzi alla Camera.

Concludendo ripete che l'agitazione promossa nella Calabria non ha alcuna ragione d'essere.

Confida nel senno e nel patriottismo di quelle popolazioni, e spera che le dichiarazioni del Governo varranno a ricondurre la calma (Vive approvazioni).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, limitandosi a rispondere per la parte che riguarda il suo Ministero, dichiara che le modalità prescritte dal regolamento pei mutui ipotecari di favore sono imposte dalla legge.

Assicura che non ha mancato di sollecitare la costituzione e il funzionamento dell'Istituto di credito agrario.

Assicura parimenti che alla questione dei rimboschimenti e delle frane ha rivolto le più assidue cure, costituendo gli uffici locali, e destinandovi il miglior personale di cui poteva disporre.

Dichiara che ha già istituita la cattedra ambulante di Cosenza; che provvederà sollecitamente ad istituire le altre e darà opera a fornirle dei mezzi necessari, soprattutto dei campi sperimentali.

Dichiara ancora che ha provveduto a migliorare le scuole agrarie e industriali esistenti, e che favorirà, quanto più gli sarà possibile, la istituzione e lo sviluppo di altre scuole.

Concludendo spera che la Camera riconoscerà che il Ministero di agricoltura non ha mancato di solerzia nè di buon volere.

E si augura che l'opera concorde del Governo, del Parlamento, degli enti locali e delle popolazioni, valga a preparare l'auspicata redenzione di quella fortissima regione (Vive approvazioni).

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, dimostra che il Governo non è responsabile di negligenza nella pubblicazione del regolamento, opera di grande mole, e che richiese lungo e difficile lavoro. In attesa del regolamento furono intanto istituiti gli speciali uffici del Genio civile, e fu compilato il piano generale dei lavori, che già è stato presentato alla Commissione speciale.

Quanto all'impiego dello stanziamento di cinque milioni per ricostruzione di pubblici edifici, esso non può aver luogo se non in base alle domande, che siano presentate dagli enti interessati: ma finora nessuna domanda è pervenuta.

Dichiara ancora che circa le varie opere pubbliche e circa la loro rispettiva urgenza dovrà deliberare la Commissione centrale: intanto gli uffici del Genio civile attendono alla compilazione dei progetti nei quali il Genio civile si varrà eventualmente della collaborazione degli enti locali.

Osserva infine egli pure che solo una lunga ed assidua cura potrà risanare i mali della Calabria.

Nel risolvere l'arduo problema invoca la cordiale collaborazione dei rappresentanti della Calabria, di quella nobile regione, per la quale egli, il ministro, sente sì vivo e profondo affetto (Vive approvazioni).

CHIMIRRI assicura che i deputati calabresi sono pronti a sostenere il Governo nella sua opera di redenzione della Calabria. Accenna alle circostanze che possono, se non giustificare, almeno scusare la recente agitazione.

Non intende ascrivere a colpa nè a negligenza di alcuno, e tanto meno dei ministri, gli inconvenienti avvenuti nell'applicazione della legge. Plaude al disegno di legge annunciato dall'on. ministro delle finanze. Confida che il Governo continuerà a studiare con amore i problemi che interessano la Calabria, e darà opera affinchè le speranze concepite da quelle popolazioni non rimangano più a lungo insoddisfatte (Bene).

SQUITTI prende atto delle dichiarazioni del Governo, mantenendo però le censure mosse al regolamento, così per la parte dei mutui come per quelle delle opere pubbliche. Prega il ministro delle finanze di studiare la grave questione dei ruoli suppletivi. Insiste sulla necessità che la legge delle Calabrie sia autenticamente interpretata nella parte relativa agli sgravi (Bene).

DE NAVA si compiace dell'annunciato disegno di legge, che eliminerà una grande ingiustizia. Spera che, se errori furono commessi dagli agenti fiscali, saranno riparati, condonandosi le multe eventualmente inflitte.

Raccomanda nuovamente la maggior sollecitudine nella concessione dei mutui. Insiste sulla necessità di decentrare le attribuzioni degli uffici del Genio civile e di avvalersi della collaborazione degli enti locali.

DE SETA prende atto egli pure delle risposte del Governo, insistendo sulla necessità di provvedere ai rimboschimenti ed alla riparazione delle frane.

Votazioni a scrutinio segreto.

VISOCCHI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Trattato di commercio e di amicizia tra l'Italia e l'Etiopia firmato ad Addis-Abeba il 12 luglio 1906.

Favorevoli 189
Contrari 28

(La Camera approva).

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito nella spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico.

Favorevoli 192
Contrari 25

(La Camera approva).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 40,000 verificatesi nell'esercizio finanziario 1905-906, nelle spese della Camera dei deputati.

Favorevoli 182
Contrari 35

(La Camera approva).

Tombola telegrafica per l'ospedale di Città di Castello.

Favorevoli 157
Contrari 60

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1907-908.

Favorevoli 186
Contrari 31

(La Camera approva).

Costruzione di un edificio per sede della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle Agenzie e degli Istituti da essa amministrati.

Favorevoli 180
Contrari 37

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Aguglia — Albicini — Aprile — Arnaboldi — Aroldi — Artom — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Baranello — Barnabei — Barzilai — Battelli — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biancheri — Bissolati — Bolognese — Bonacossa — Bonicelli — Borciani — Boselli — Botteri — Brandolin — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Calissano — Camagna — Camera — Campi Numa — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casciani — Cascino — Cassuto — Castiglioni — Castoldi — Celli — Cerulli — Chiapusso — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Compans — Cortese — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi.

Da Como — Daneo — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Della Pietra — De Marinis — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — Di Lorenzo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea.

Facta — Faelli — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Fera — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Fortunati Alfredo — Fracassi — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco.

Galimberti — Galletti — Gallini Carlo — Galluppi — Gattorno

— Gavazzi — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Graffagni — Greppi — Grippo — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerritore.
Lacava — Landucci — Larizza — Libertini Pasquale — Locro — Lonardo — Lucca — Lucchini Luigi — Luciani — Luifero Alfonso.
Magni — Mango — Manna — Marazzi — Marzotto — Masciantonio — Massolli — Massimini — Morci — Mezzanotte — Mira — Molmenti — Montauti — Morando — Moschini.
Negri De Salvi — Niccolini — Nitti.
Orlando Salvatore.
Pais-Serra — Pantano — Pascale — Pavia — Pellecchi — Pinchia — Pistoja — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.
Queirolo.
Rasponi — Rastelli — Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rizzetti — Romano Giuseppe — Roselli — Rossi Enrico — Rota — Rovasenda — Ruffo — Ruspoli.
Salandra — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Serristori — Sinibaldi — Solinas-Apostoli — Soulier — Spada — Squitti.
Talamo — Tecchio — Tedesco — Testasecca — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Turati.
Umani.
Valentino — Valeri — Vallone — Veneziale — Viazzi — Visocchi.
Wollemborg.
Zaccagnino.

Sono in congedo:

Agnetti — Albertini.
Bernini — Bettolo — Bianchi Leonardo.
Calvi Gaetano — Cesaroni — Chiappero — Ciartoso — Croce.
D'Aronco — De Luca Paolo Anania — De Nobili.
Fabri — Falconi — Farinet Francesco — Furnari.
Giaccone — Girardi — Gorio.
Leali — Leone — Libertini Gesualdo.
Marsengo-Bastia — Masi — Melli — Monti Gustavo — Morelli Enrico — Morpurgo.
Papadopoli — Pennati — Placido.
Quistini.
Rebaudengo — Rizza Evangelista.
Salvia — Scalini — Sesia — Silva — Simeoni — Sormani — Spallanzani.
Tizzoni — Torrigiani.
Valle Gregorio.
Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Baragiola — Barracco.
Calleri.
Gallo — Giardina — Ginori-Conti — Grassi-Voces.
Lazzaro.
Mantica — Mariotti — Meardi.
Pastore — Pilacci.
Rubini.
Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.
Cavagnari.
La seduta termina alle 18.45.

DIARIO ESTERO

Tutta la stampa germanica commenta il memorabile discorso di Bülow (che pubblicammo ieri tra i telegrammi), in risposta a Bebel ed intorno alle nuova maggioranza del Reichstag. Si riconosce dai giornali di tutti i partiti l'efficacia della carica a fondo del gran cancelliere contro i socialisti e contro il centro.

La *Vossische* scrive: Il successo di Bülow aumentò la sua forza tanto quanto Bebel rimase abbattuto in seguito al fiasco del suo partito. Bülow ha provato in questi ultimi giorni che egli è un generale più abile e fortunato dei capi del centro e del partito socialista, e che evidentemente ha piacere di mostrar loro la sua superiorità anche nell'avvenire ».

Il *Börsen Courier*, a proposito degli elogi prodigati da Bülow al socialismo degli altri paesi a spese di quello tedesco, scrive: « È senza dubbio una vecchia consuetudine degli uomini di Stato presentare le opposizioni estere come modello alla propria opposizione. Ma il discorso di Bülow è stato molto abile e felice nella dimostrazione delle cause che hanno prodotto la sconfitta del partito socialista, ed ha fatto una impressione sconfortante negli amici di Bebel, poichè essi si sono trovati costretti a lasciarsi rimproverare molte delle cause stesse, il cui incontestabile fondamento non poteva essere affatto oppugnato ».

***

La questione per la successione al trono del Brunswich è ritornata sul tappeto. La *Koelnische Zeitung* riceve in merito da Berlino:

« La Commissione del Bundesrat si è occupata oggi della questione di Brunswich. Si crede che si sia addivenuti all'accordo che nelle condizioni attuali nessun membro della casa di Cumberland possa ascendere al trono di Brunswich.

Si ritiene sicuro che il Bundesrat, stante l'importanza della questione, se ne occuperà al più tardi il 1° marzo, sotto la presidenza del principe di Bülow, e prenderà la stessa decisione.

***

Il partito denominato « la Società del popolo russo », evidentemente esasperato dalla disfatta nelle elezioni per la Duma, cerca di rifarsi col terrore. L'organo del partito stesso, il *Russkoie Znamio*, pubblica un appello alla guardia imperiale incitandola a proclamare la dittatura militare. Simile incitamento è tanto più notevole in quanto il partito sudetto si sa che è nelle buone grazie della Corte.

Ora si vorrebbe far risalire all'azione della « Società del popolo russo » la responsabilità degli inizi di *progrom* di cui già si ha sentore nelle città di Ekaterinoslav, Karkof, ad Homel.

Il celebre scrittore, padre Petroff, candidato del partito dei cadetti, è stato condannato dal Santo Sinodo a tre mesi di relegazione in un convento, fuori di Pietroburgo, in penitenza delle sue idee troppo liberali; però invitato dalle autorità politiche a recarsi al più presto nel convento designatogli, partì subito a quella volta. Il popolo lo accompagnò acclamandolo alla stazione e gridandogli: Arrivederci presto! perocchè ben presto padre Petroff, eletto deputato di Pietroburgo, acquisterà l'inviolabilità e potrà ritornare a Pietroburgo.

Tutte le città della Russia organizzano grandiose ed entusiastiche dimostrazioni ai deputati liberali che partono per Pietroburgo; inoltre, in varie di esse, gli elettori di secondo grado inviano al Governo telegrammi collettivi, chiedendo l'amnistia generale e l'abolizione dello stato d'assedio.

Giungono frattanto a Pietroburgo i primi nuovi deputati.

***

Dalle Repubbliche dell'America centrale giungono

notizie alternative di pace e di guerra. Le ultime che si hanno sono pacifiche e sembrano basate assai solidamente, secondo quanto riceve il *Times* da Washington. Ecco di che si tratta:

« Il dipartimento di Stato non dispera di riconciliare il Nicaragua e l'Honduras. L'alleanza tra l'Honduras ed il Salvador è considerata come elemento di pace, poichè il Nicaragua vuole combattere l'Honduras solo, ma non è disposto a combattere contro le due Repubbliche unite. Il ministro del Nicaragua si è recato ieri al dipartimento di Stato, e la sua visita ha avuto per risultato una prossima conferenza della pace che potrà aver luogo a Washington, sotto gli auspicî degli Stati Uniti e del Messico ».

* * *

La Persia, che ha conquistato in un sol colpo la costituzione, non gode tuttavia la miglior quiete interna, e non ha ancora potuto conchiudere colla Russia e con l'Inghilterra i negoziati del prestito che le è indispensabile.

Da Londra telegrafano che una nota ufficiale dice prematuro indicare le linee di un accordo, al quale avrebbero condotto gli attuali negoziati anglo-russi; si può soltanto dire che essi seguono un cammino soddisfacente. È stato possibile offrire alla Persia un prestito anglo-russo, non ancora accettato semplicemente a causa dello spirito nazionalista persiano.

La situazione dei negoziati anglo-russi ha naturalmente influenza diretta sui negoziati russo-giapponesi e non c'è dubbio che esista un'atmosfera di conciliazione la quale condurrà, si spera, alla pronta scomparsa delle questioni pendenti.

Il *Daily Mail* ha da Teheran: Il pontefice dei maomettani dello Scià a Teheran si è rifugiato con 300 dei suoi correligionari a Chabdolazne in segno di protesta contro gli atti del nuovo Parlamento. Ieri sera il primo ministro è rimasto lungamente in colloquio col ministro di Russia, che è stato ricevuto dallo Scià. L'udienza è durata un'ora. Nei circoli bene informati si crede generalmente che si prepari un colpo di mano.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto ieri mattina le LL. EE. Ciuffelli e Pompilj, l'on. Fani, il sindaco di Perugia e il presidente della Deputazione provinciale umbra, che lo invitarono ad assistere, con S. M. la Regina, all'inaugurazione della Mostra d'arte antica a Perugia.

Il Sovrano gradì l'invito, e promise che, permettendoglielo le esigenze dello Stato, avrebbe assistito alla cerimonia interessante, specialmente nel riguardo artistico, della nobile regione umbra.

In Campidoglio. — Il Consiglio municipale si riunì ieri sera, in seduta pubblica, sotto la presidenza del sindaco, e riprese la discussione del bilancio, trattando con lunga, efficace discussione la questione della refezione scolastica e degli educatori. Venne approvato il seguente ordine del giorno proposto dai consiglieri Tranzi e Tommasini:

« Il Consiglio, ispirandosi a concetti educativi, esclude il principio della refezione scolastica gratuita ed affida all'Amministrazione il cômpito di estendere e migliorare con i metodi che reputerà più idonei il sistema attualmente vigente.

« Delibera poi che a sollievo della scolaresca povera sia dato maggiore sviluppo e più conforme indirizzo agli educatori ».

Nominatesi alcune Commissioni amministrative, la seduta venne tolta alle 0.30.

*** Domani, alle 21.30, il Consiglio è nuovamente convocato in seduta pubblica.

Consiglio provinciale. — Oggi il Consiglio provinciale di Roma si è riunito in seduta pubblica per esaurire l'ordine del giorno non discusso a causa della sospensione della precedente seduta in segno di lutto per la morte di Giosuè Carducci.

All'Ambasciata di Russia. — Le LL. EE. il conte e la contessa Mouravieff diedero ieri sera un ricevimento in onore del sig. Martens, delegato della Russia alla conferenza dell'Aja.

Le belle sale del villino in via Gaeta, in cui ha sede l'Ambasciata di Russia, erano piene di invitati, con numerose ed eleganti signore, appartenenti alla diplomazia, all'aristocrazia romana del censo, dell'arte e della scienza. Notavansi molti uomini politici.

Prima del ricevimento vi fu pranzo, al quale presero parte le LL. EE. gli ambasciatori di Francia, d'Austria, d'Inghilterra e di Spagna con le loro signore, S. E. il presidente del Consiglio, cav. Giolitti, le LL. EE. i ministri Mirabello, Tittoni, il conte Gianotti, prefetto di palazzo, e numerosi signori e signore dell'aristocrazia romana e straniera.

Il ricevimento ebbe termine verso la mezzanotte.

Servizio telefonico. — Per accordi intervenuti con l'Amministrazione svizzera dei telegrafi a datare da domani 1° marzo le tariffe per le conversazioni telefoniche fra l'Italia e la Svizzera durante l'orario notturno dalle 21 alle 7, in estate, e dalle 21 alle 8, in inverno, sono ridotte ai 3/5 di quelle ordinarie diurne.

Per gli abbonamenti telefonici le suddette tariffe sono ridotte alla metà.

*** Presso il Ministero delle poste e dei telegrafi è in corso un provvedimento per il quale, a modificazione di quanto dispone l'art. 86 del vigente regolamento telefonico, è ammesso il rimborso della tassa per la unità di conversazioni non usufruite in causa d'interruzione del servizio quante volte non sia stato possibile di effettuare tali conversazioni in ore posteriori a quella stabilita dal contratto, entro i limiti fissati per l'orario notturno.

Movimento commerciale. — Il 26 corrente furono caricati a Genova 1187 carri, dei quali 511 di carbone pel commercio; a Venezia 229, dei quali 52 di carbone pel commercio e a Savona, 292, dei quali 173 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — Da Suez il 26 corr. ha transitato per Aden e Bombay il *D. Balduino*, della N. G. I. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, ha proseguito da San Vincenzo per Buenos Aires il 26 corrente.

Da New York è partito per Napoli e Genova il *Brasile* della Veloce.

Da Santos ha proseguito per Buenos Aires il *Bologna*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VARSAVIA, 27. — Gli industriali di Lodz pubblicano una dichiarazione, nella quale confutano le accuse fatte contro di essi dagli operai, circa la serrata delle fabbriche.

Essi dicono che, in seguito all'agitazione terrorista, gli operai delle officine erano in preda alla insubordinazione ed all'anarchia. I terroristi assassinavano industriali ed ingegneri. I furti si moltiplicavano. Fu per questo che gli industriali dovettero proclamare la serrata. Gli industriali aggiungono che non cederanno.

MADRID, 27. — I Governi francese e spagnuolo si sono messi d'accordo sulla organizzazione della polizia al Marocco.

La Convenzione che vi si riferisce sarà pubblicata immediatamente.

PIETROBURGO, 27. — Un individuo è stato sorpreso nel momento in cui deponeva una bomba pericolosissima sulla strada ferrata prima del passaggio di un treno in cui si trovava il Granduca Nicola.

L'individuo però è potuto fuggire.

OTTAWA, 27. — Il totale dei morti nell'incendio della scuola di Montréal è di 17; fra le vittime vi è pure la maestra.

Malgrado la necessità riconosciuta nel novembre scorso dal Commissariato di sicurezza, le scale di salvataggio mancavano.

MADRID, 27. — Telegrafano da Las Palmas ai giornali che l'incrociatore francese *Gloire* è passato ieri recandosi a portare soccorsi al *Jean Bart*.

Il comandante del *Jean Bart* spera di rimettere a galla la sua nave.

PIETROBURGO, 27. — Una pattuglia russa di guardie della frontiera ha respinto a 30 chilometri da Karbin una banda di congusi.

Un ufficiale e quattro soldati russi sono rimasti feriti.

COSTANTINOPOLI, 27. — La Commissione finanziaria per la Macedonia, nella seduta del 13 corr., ha discusso la seconda parte del bilancio delle entrate speciali.

Il delegato italiano ha domandato informazioni particolareggiate sull'attribuzione del gettito dell'aumento delle imposte addizional a scopi d'insegnamento.

Hilmì Pascià ed il delegato turco, contestando la competenza della Commissione a controllare la seconda parte del bilancio, si sono pronunciati contro la domanda del delegato italiano, che i delegati esteri appoggiarono.

Questa divergenza di opinioni verrà discussa oggi in una riunione degli ambasciatori.

LONDRA, 27. — *Camera dei comuni.* — Il segretario per la istruzione, Mac Kenna, dichiara che spera di poter presentare presto un nuovo *Education bill*, il quale non comprenda gli articoli che cagionarono l'anno scorso i dissensi con la Camera dei lordi.

Si discutono i crediti per l'esercito.

Gli oratori si occupano specialmente delle proposte del ministro Haldane. Quantunque il progetto sollevi alcune critiche sui particolari è generalmente bene accolto.

PIETROBURGO, 27. — Secondo informazioni ufficiali l'autore dell'attentato sarebbe penetrato nella stazione di Tsarskoieselo con una chiave falsa ed avrebbe collocata la bomba sul binario tre minuti prima della partenza del granduca Nicola.

PARIGI, 27. — In seguito agli accordi intervenuti fra il Governo francese ed il Gabinetto di Vienna, l'Ambasciata austro-ungarica, agendo a nome della Santa Sede, ha preso possesso oggi, alle ore 1.30 pom., degli archivi dell'ex-nunziatura a Parigi.

Hanno proceduto a tale operazione due delegati designati all'uopo e cioè il consigliere dell'Ambasciata austro-ungarica, conte di Nemes de Hidveg, ed il signor Gavary, ministro plenipotenziario, vice direttore al Ministero francese degli esteri.

Il signor Beauregard, designato dall'Ambasciata di Austria-Ungheria come incaricato di questo mandato, ha preso cura dell'immobile già abitato da mons. Montagnini.

PIETROBURGO, 27. — Il vice presidente del Consiglio dell'Impero, Goloubeff, inaugurerà le sedute della Duma nel pomeriggio del 5 marzo.

Un'ora prima della seduta di apertura verrà celebrato un servizio divino.

Il Consiglio dell'Impero comincerà le sue sedute alle ore 5 dello stesso giorno.

PIETROBURGO, 27. — Le ricerche della polizia intorno all'attentato contro il treno granducale continuano.

L'individuo che pose la bomba sulla ferrovia di Tsarskoieselo è un giovane dall'aspetto elegante; indossava l'uniforme del primo battaglione ferrovieri che scortava il treno. Egli resistette energicamente al capo treno, al quale tolse la rivoltella e poi riuscì a fuggire.

La forza esplosiva della bomba era tale che avrebbe potuto distruggere l'intero treno.

Si suppone che l'autore dell'attentato appartenga al personale della linea.

Gli altri personaggi che dovevano recarsi a Tsarskoieselo hanno aggiornato la loro partenza.

L'ordegno, di forma cilindrica, aveva la lunghezza di pollici 8 e tre quarti e lo spessore di pollici 5 e mezzo, era carico con tre libbre di dinamite ed aveva inoltre 28 capsule di fulminante.

Il treno che conduceva il granduca Nicola è stato diretto per un'altra linea.

Il granduca tornò a Tsarskojeselo la stessa sera.

PIETROBURGO, 27. — Il comandante della città di Krasnojarsk è stato ucciso con due colpi di rivoltella mentre passeggiava per la via.

L'autore dell'attentato è fuggito.

TRIESTE, 27. — Il direttore della Cancelleria imperiale, per ordine dell'Imperatore, ha diretto alla presidenza del Lloyd una lettera con la quale invita il Lloyd a fargli conoscere quale somma occorrerebbe per soccorrere le vittime della catastrofe del vapore *Imperatrix*.

COLONIA, 27. — La *Koelnische Zeitung* ha da Berlino: La Commissione del Bundesrat si è occupata oggi della questione del Brunswich. Si crede che si sia addivenuti all'accordo che nelle condizioni attuali nessun membro della Casa di Cumberland possa ascendere al trono di Brunswich.

Si ritiene sicuro che il Bundesrat che, stante l'importanza della questione se ne occuperà domani o venerdì, sotto la presidenza del principe di Bülow, prenderà la stessa decisione.

PIETROBURGO, 27. — Un telegramma da Karbin segnala parecchi scontri coi congusi nelle vicinanze della città.

Nel combattimento che ebbe luogo a tre verste a nord di Karbin tra una pattuglia di cosacchi dell'Amur ed i congusi, 21 di questi ultimi sono stati uccisi. L'ufficiale dei cosacchi è rimasto ferito leggermente.

Nel distretto di Ningouta avvenne uno scontro fra una pattuglia di cavalleria ed una banda di 88 congusi. Questi dovettero ritirarsi nei boschi.

Nel distretto di Hou-lan-tse-meng un combattimento fra congusi e cosacchi dell'Amur, cominciato ieri, continua oggi.

A richiesta del capo del distaccamento russo sono stati inviati rinforzi da Karbin.

Si conferma ufficialmente che il Governo cinese manda una colonna di 4000 uomini dell'esercito del generale Ma nella regione di Tsi-tsi-hai. Questa colonna attraverserebbe la Mongolia.

PIETROBURGO, 27. — I giornali francesi ed inglesi hanno detto che il presidente del Consiglio, Stolypine, aveva stabilito di rinunziare al posto di ministro dell'interno, affidando tali funzioni ad un ministro speciale che avrebbe agito sotto il suo controllo diretto ed hanno aggiunto che l'Imperatore aveva già approvato questo progetto di Stolypine.

Da fonte ufficiosa tale notizia è smentita nel modo più completo e si dichiara che essa non ha il minimo fondamento di verità.

RIGA, 27. — Diciassette persone condannate dal Consiglio di guerra per la sollevazione di Tukkum sono state fucilate oggi.

PIETROBURGO, 27. — Finora sono stati eletti 472 membri della Duma, dei quali 292 di sinistra (76 cadetti, 49 democratici sociali, 12 rivoluzionari, 93 di sinistra propriamente detti) e 47 nazionalisti.

LONDRA, 28. — *Camera dei comuni* (*Continuazione*). — Everett presenta una mozione, la quale dichiara che è opportuno, nell'interesse della religione e della nazione, togliere alla Chiesa d'Inghilterra e del Paese di Galles il carattere nazionale.

Il ministro dell'istruzione, Birrel, dichiara di non vedere alcuna

giustificazione perchè si mantenga una Chiesa nazionale. Lascia la soluzione alla Camera; il Governo non vuole prendere alcuna responsabilità a tale proposito.

Si approva con 198 voti contro 90 la mozione Everett.

BUENOS AIRES, 28. — Il ministro dell'interno ha ricevuto un dispaccio da Rafaela (Santa Fè), il quale annuncia che un ciclone ha distrutto l'ospedale, la chiesa, la scuola delle suore e la maggior parte delle case.

Un comitato popolare chiede soccorsi. Si ignora il numero delle vittime.

LONDRA, 28. — La mozione presentata da Everett alla Camera dei comuni dichiara che nell'interesse ad un tempo della religione e della nazione è augurabile la separazione della chiesa dallo Stato in Inghilterra e nel paese di Galles.

L'oratore ha dichiarato che l'*establishment* (unione della chiesa e dello Stato) fa della chiesa una istituzione mondana, aristocratica e politica e la dà sulle altre chiese una specie di supremazia che è la principale causa della indifferenza del popolo a suo riguardo.

Sir John Kannaway ha proposto di sostituire alla mozione Everett un'altra mozione dichiarante che modificare la situazione nazionale della chiesa di Inghilterra sarebbe dare un colpo grave alla causa della religione e della morale.

Dopo uno scambio di osservazioni il ministro dell' istruzione Birrel ha dichiarato di non trovare alcuna giustificazione al mantenimento di una chiesa nazionale. La chiesa non ha fatto alcun bene allo Stato. Da parte sua lo Stato non ha fatto che recare pregiudizio alla chiesa. Birrel è persuaso che la separazione della chiesa dallo Stato, lungi dall'essere un colpo portato alla chiesa come istituzione spirituale, renderebbe alla chiesa per la prima volta, dopo molto tempo, la situazione di autorità spirituale su tutta l'estensione del paese.

Credo dunque di poter lasciare alla Camera la soluzione di questa questione. Nondimeno il Governo non ha intenzione di assumere una responsabilità qualsiasi a questo riguardo, perchè il suo programma è abbastanza carico per il momento.

L'emendamento Kannaway è stato respinto, ed è stata approvata la mozione Everett con 198 voti contro 90.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 27 febbraio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	762 50.
Umidità relativa a mezzodì	24.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 11.6. minimo 0.6.
Pioggia in 24 ore	—

27 febbraio 1907

In Europa: pressione massima di 774 sulla Francia orientale, minima di 728 sul mar Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque fino a 7 mm. al sud; temperatura in molti luoghi aumentata; qua e là venti forti settentrionali, pioggiarelle in Sicilia.

Barometro: massimo a 770 al nord, minimo a 765 sulle coste joniche.

Probabilità: venti deboli o moderati in prevalenza settentrionali; cielo in gran parte sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dall'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 febbraio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	11 8	5 0
Genova	sereno	calmo	9 8	4.8
Spezia	sereno	calmo	11 9	2 2
Cuneo	sereno	—	6 0	— 1 5
Torino	1/4 coperto	—	0 0	— 1 9
Alessandria	sereno	—	5 7	— 2 6
Novara	sereno	—	7 8	4 0
Domodossola	sereno	—	8 8	— 3 2
Pavia	sereno	—	5 8	— 2 6
Milano	sereno	—	8 3	— 0 9
Sondrio	sereno	—	7 5	— 3 0
Bergamo	sereno	—	4 6	0 2
Brescia	sereno	—	6 0	1 5
Cremona	sereno	—	6 0	— 1 6
Mantova	sereno	—	7 3	— 0 9
Verona	sereno	—	8 0	— 1 6
Belluno	1/2 coperto	—	5 1	— 4 6
Udine	1/4 coperto	—	7 1	— 1 4
Treviso	1/4 coperto	—	7 5	— 0 8
Venezia	1/2 coperto	calmo	6 2	2 0
Padova	sereno	—	6 8	0 0
Rovigo	sereno	—	7 1	— 0 5
Piacenza	sereno	—	4 8	— 3 1
Parma	sereno	—	7 2	— 1 4
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	6 5	— 1 8
Modena	sereno	—	7 0	— 0 9
Ferrara	sereno	—	7 1	— 1 6
Bologna	sereno	—	6 4	0 3
Ravenna	sereno	—	6 3	— 3 5
Forlì	1/4 coperto	—	7 8	— 0 2
Pesaro	sereno	calmo	6 8	1 2
Ancona	1/4 coperto	molto agitato	8 0	2 5
Urbino	sereno	—	1 3	— 1 0
Macerata	1/4 coperto	—	4 7	— 1 0
Ascoli Piceno	sereno	—	6 0	0 8
Perugia	sereno	—	2.8	— 0 1
Camerino	sereno	—	3 0	— 3 0
Lucca	sereno	—	8 9	— 0 2
Pisa	sereno	—	10 0	— 0 8
Livorno	1/4 coperto	mosso	8 0	2 0
Firenze	sereno	—	7 4	2 2
Arezzo	sereno	—	6 0	0 8
Siena	1/4 coperto	—	4 8	1 1
Grosseto	3/4 coperto	—	4 2	2 0
Roma	1/2 coperto	—	9 3	0 6
Teramo	sereno	—	4 0	— 1 5
Chieti	1/4 coperto	—	4 0	— 1 2
Aquila	sereno	—	1 4	— 4 7
Agnone	sereno	—	0 0	— 3 9
Foggia	1/4 coperto	—	7 0	1 2
Bari	coperto	agitato	8 4	2 5
Lecce	3/4 coperto	—	9 7	5 0
Caserta	sereno	—	8 0	0 9
Napoli	sereno	legg. mosso	6 3	2 4
Benevento	sereno	—	5 8	0 0
Avellino	sereno	—	4 2	— 0 5
Caggiano	1/2 coperto	—	0 9	— 2 4
Potenza	coperto	—	0 0	— 2 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	4 8	— 5 4
Reggio Calabria	sereno	calmo	10 5	4 4
Trapani	1/2 coperto	mosso	10 8	7 2
Palermo	1/2 coperto	molto agitato	9 6	4 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	10 0	5 0
Caltanissetta	sereno	—	10 8	2 8
Messina	sereno	calmo	10 0	6 8
Catania	sereno	agitato	11 1	2 5
Siracusa	1/4 coperto	agitato	10 4	4 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	10 0	3 0
Sassari	sereno	—	9 1	2 0

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*